SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

189ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente PINTO
e del vice presidente STAGLIENO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 193 E 759

PRESIDENTE 4
SMURAGLIA *(Progr. Feder.)* 3, 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1732) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali:***

FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.), relatore* 7 e *passim*
CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione* ..... 7 e *passim*
* SCIVOLETTO *(Progr. Feder.)* 8
* RAGNO *(AN)* 11
RIANI *(Forza Italia)* ..... *Pag.* 9
CARPINELLI *(Progr. Feder.)* 11

Discussione:

(1779) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto:***

* GIBERTONI *(Lega Nord), relatore* ... 13 e *passim*
GEI *(CCD)* 15
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)* 17, 43
CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione* 18
BOSCO *(Lega Nord)* 22, 25, 28
FALQUI *(Progr.-Verdi-La Rete)* ..... 23 e *passim*
* BACCARINI *(PPI)* 24
* SCIVOLETTO *(Progr. Feder.)* ..... 25 e *passim*
DEMASI *(AN)* 26

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

FABRIS (*Lega Nord*) ..... *Pag.* 28
VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 32
FALOMI (*Progr. Feder.*) 33
* DE CORATO (*AN*) ..... 34 e *passim*
* PEDRAZZINI (*Lega Nord*) 40
* PALOMBI (*CCD*) 41
TERRACINI (*Forza Italia*) 44

Discussione:

(1703) *Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni* (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni:*

BRICCARELLO (*Misto*), *relatore* ..... 45 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 47 e *passim*
PIERONI (*Progr.-Verdi-La Rete*) 57, 58, 62
MARCHETTI (*Rifond. Com.-Progr.*) 58, 59
FIEROTTI (*Forza Italia*) 58
FERRARI Karl (*Misto-SVP*) 59
FONTANINI (*Lega Nord*) 60
MAGLIOZZI (*AN*) 61
* VILLONE (*Progr. Feder.*) 61

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE RUSSA DELLA REGIONE DI TJUMENS

PRESIDENTE 64

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1730) *Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite* (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite:*

GUERZONI (*Progr. Feder.*), *relatore* . 65 e *passim*
* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... 65 e *passim*
BEVILACQUA (*AN*) 68, 78
* PREIONI (*Lega Nord*) 70
FIEROTTI (*Forza Italia*) 71
MARCHETTI (*Rifond. Com.-Progr.*) *Pag.* 72, 76, 84
NATALI (*AN*) 72
PIERONI (*Progr.-Verdi-La Rete*) 74, 83
* VILLONE (*Progr. Feder.*) 75, 83
FERRARI Karl (*Misto-SVP*) 75, 82, 85
FONTANINI (*Lega Nord*) 77
* BAIOLETTI (*AN*) 85

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 87

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 88

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA. REIEZIONE DI PROPOSTA DI MODIFICA

PRESIDENTE 88, 91
* SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) 89
* SALVI (*Progr. Feder.*) 90

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1730:

PRESIDENTE 92
MAGLIOZZI (*AN*) 91
FIEROTTI (*Forza Italia*) 92

Rinvio della discussione:

(1734) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:*

PRESIDENTE 92, 93
* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 93

ALLEGATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DEL BELICE

Costituzione e ufficio di presidenza 94

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 94
Apposizione di nuove firme 95
Assegnazione 95
Presentazione di relazioni 95
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 95

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GEI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreoli, Bo, Bobbio, Boso, Bruno Ganeri, Brutti, De Paoli, Gallo, Palumbo, Peruzza, Rocchi, Tripodi, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, Dionisi, La Russa, Lorenzi e Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulla discussione dei disegni di legge nn. 193 e 759

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, la seduta di oggi prevede un vistoso elenco di provvedimenti riguardanti conversioni di decreti-legge al termine dei quali è inserito uno dei pochi disegni di legge d'iniziativa parlamentare che riescono ad approdare in questa Aula. Un disegno di legge - faccio notare - licenziato dalla Commissione in data 9 novembre 1994. Da allora è stato lungamente latitante e, dopo ripetute insistenze, è stato inserito prima nei programmi trimestrali, poi all'ordine del

giorno delle sedute ma sempre in una collocazione tale da lasciar prevedere che non ne sarebbe stato nemmeno iniziato l'esame. D'altra parte, non sarebbe nemmeno immaginabile iniziare l'esame di un disegno di legge di questo tipo, che ha anche un fascicolo di emendamenti, dopo tutti questi decreti-legge. E non sarebbe nemmeno serio - se mi permette - esaminarlo, visto che riguarda un argomento di civiltà che merita approfondite discussioni; ci sono opinioni diverse in materia e la questione non può essere confinata alle 19 della sera quando tutti stanno per partire.

Pertanto, non volendo chiedere l'inversione dell'ordine del giorno dal momento che è previsto l'esame di decreti-legge che mi pare che giustamente debbano avere la precedenza, propongo che la Presidenza stabilisca - se lo crede, d'intesa con i Capigruppo oppure autonomamente - che questo provvedimento venga inserito al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta dell'Aula, in modo che si sia certi che, dopo sette mesi dal momento in cui è stato licenziato dalla Commissione, possa essere finalmente trattato con il tempo che merita, invece di essere collocato, in forma un po' paradossale, alla fine dell'ordine del giorno, con la certezza che non verrà esaminato.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, credo vadano fatte alcune precisazioni. La collocazione prevista nell'ordine del giorno era stata decisa nella Conferenza dei Capigruppo, i quali specificatamente avevano deciso che si procedesse in questo modo. Comunque l'andamento prevedibile dei lavori rende possibile iniziare oggi l'esame di questo disegno di legge. Però ora ci troviamo di fronte alla sua proposta di rinvio, perchè così devo configurarla, e quindi devo metterla ai voti.

Detto questo, nella Conferenza dei Capigruppo prevista per questa mattina il tema verrà immediatamente affrontato nel senso da lei posto. Devo comunque mettere ai voti la sua richiesta di rinvio, se lei la conferma come tale.

SMURAGLIA. Ho avanzato una richiesta diretta ad ottenere che il problema venga posto, nei termini da me evidenziati, alla Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo. Non vorrei pertanto formalizzare una richiesta di rinvio senza gli affidamenti che ho chiesto. La proposta di rinvio sarebbe semmai da formulare nel senso di chiedere un rinvio al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta. Ma non so se su questo si possa chiedere un voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Allora è meglio aspettare le risultanze della Conferenza dei Capigruppo.

SMURAGLIA. È meglio aspettare: sarò sempre in tempo a ripresentare una richiesta di rinvio nel corso della giornata.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1732) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, e 17 marzo 1995, n. 80.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta del 22 giugno è stato approvato l'emendamento 1.2 ed illustrato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Contributi all'industria cantieristica)

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera *a)*, può concedere alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, quale concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale ri-

masti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricompresi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal centro per gli studi di tecnica navale spa (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *b)*, e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 86/C83/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità ai princìpi dell'intervento straordinario nelle regioni del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *c)*, un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonchè per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attività di officina, purchè non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 9 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale

stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento di cui alla lettera *d)* del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

a) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;

b) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997;

c) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997;

d) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.100 (*Nuovo testo*) IL RELATORE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAGNI, *relatore*. Visto che l'emendamento in esame è da me presentato, il parere è ovviamente positivo.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 2.0.100, nel nuovo testo, presentato dal relatore, senatrice Fagni, il Ministero dei trasporti e della navigazione nulla ha da eccepire quanto al merito, anzi esprime parere favorevole, anche perchè con tale proposta si tende ad impiegare risorse finanziarie che, come attesta il parere della Commissione bilancio allegato all'emendamento, sono disponibili e che diversamente rischierebbero di restare inutilizzate per l'anno finanziario in corso.

Tuttavia, dal punto di vista formale, in qualità di rappresentante del Governo, sono vincolato al rispetto della normativa «endogovernativa» riguardante il coordinamento dell'attività del Governo nei procedimenti legislativi, la quale – come loro sanno – mi impone di esprimere parere contrario sugli emendamenti di iniziativa parlamentare per i quali non vi sia stato l'assenso della Presidenza del Consiglio e/o del Ministero del tesoro.

Ebbene, sul testo in discussione, questo assenso non mi è pervenuto, pur essendo state avviate durante la scorsa settimana le procedure del caso.

Poichè, peraltro, non mi è neppure pervenuta una manifestazione di dissenso e poichè - come ho già detto - nel merito dell'emendamento il Ministero dei trasporti e della navigazione concorda, credo sia appropriato da parte mia limitarmi ad esprimere una posizione di astensione o, se è più approriato dal punto di vista parlamentare, a rimettermi all'Assemblea.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCIVOLETTO. Signor Presidente, vorrei intervenire brevissimamente soltanto per proporre al relatore una modifica di ordine formale, che ha però un suo significato, all'inizio del comma 4 dell'articolo aggiuntivo che si intende introdurre dopo l'articolo 2 con il nuovo testo dell'emendamento 2.0.100. Nell'attuale testo si afferma: «In conformità ai princìpi dell'intervento straordinario...»; poichè tale dizione è superata, ritengo sia più corretto far riferimento alla normativa sugli interventi nelle aree depresse. E quindi l'inizio di tale comma 4 dovrebbe recitare: «In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse».

Mi pare che tale dizione sia più corretta.

RAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RAGNO. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 2.0.100, nel nuovo testo, facendo propri anche i rilievi e quindi la richiesta di modifica avanzata dal senatore Scivoletto nell'intervento che mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, accoglie la richiesta di modifica avanzata dal senatore Scivoletto?

FAGNI, *relatore*. Signor Presidente, credo che il suggerimento avanzato dal senatore Scivoletto risponda meglio a quello che oggi si configura come un intervento in alcune situazioni o aree di crisi. Quindi, senza presentare un altro emendamento, accetto che si sostituisca l'attuale dizione presente all'inizio del comma 4 dell'emendamento 2.0.100, nel nuovo testo, con quella indicata dal senatore Scivoletto.

PRESIDENTE. A seguito della proposta del senatore Scivoletto, la parte iniziale del comma 4 dell'emendamento 2.0.100 verrebbe così riformulata: «In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito...».

Tale modifica è stata accolta dal relatore, mentre il Governo si era già espresso in senso favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100 nel nuovo testo, presentato dal relatore, così come risulta modificato a seguito della proposta avanzata dal senatore Scivoletto.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli 3 e 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Finanziamento di opere aeroportuali)

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

RIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIANI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1732, che converte il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, propone misure di urgenza tese a coprire le carenze finanziarie che si sono evidenziate nel corso degli ultimi anni.

La lettura del provvedimento, attraverso tutte le misure in qualche modo necessarie, ci può indirettamente servire a tracciare una fotografia dello stato della cantieristica italiana.

L'aumento dello stanziamento previsto per i prepensionamenti e la previsione di un'ulteriore fase di cassa integrazione straordinaria ci dice quale sia la dimensione attuale della crisi occupazionale in cui versano i porti italiani: e non può certo consolare nessuno l'osservazione che questo non è il primo intervento analogo sul settore.

Bisogna che il Governo tenga presente il pericolo in cui si trova il sistema cantieristico italiano. È ormai pacifico il fatto che il trasporto marittimo italiano stia attraversando il periodo forse più difficile della

sua storia. Come sempre accade nel nostro paese, la sfida del rinnovamento che ci viene lanciata dall'estero viene raccolta con colpevole ritardo dalle nostre forze produttive.

La grande novità rappresentata dall'accordo OCSE, che ripristinerà le condizioni di mercato nel settore dei trasporti marittimi, ci trova ancora drammaticamente impreparati e la crisi attuale ne è la prova.

È giusto sostenere che la contrazione del mercato per i nostri operatori deriva dall'esigenza di riconvertire un sistema industriale sostanzialmente pubblico, ma questo non deve coprire le grandi responsabilità di chi, fino ad oggi, ha preferito continuare in una politica fondamentalmente assistenziale. Inoltre, non si può non ricordare che, in Italia e soprattutto nel Meridione, i costi delle riconversioni industriali compiute in questi anni sono stati sopportati, quasi interamente dai lavoratori, che hanno pagato direttamente la colpevole assenza di strutture del nostro paese.

Questo sta succedendo anche adesso per il settore cantieristico, dove la contrazione del mercato non è stata immediatamente affrontata attraverso scelte coraggiose di sviluppo, ma ha potuto consolidarsi a tutto vantaggio degli operatori stranieri, in primo luogo francesi e spagnoli, i quali hanno potuto godere di una serie di nuove formule legislative e commerciali che hanno spinto gli armatori italiani ai margini di un mercato che è sempre stato per noi assai favorevole.

Le misure urgenti di cui ci occupiamo oggi ci illustrano una situazione di questo tipo, in cui una fascia molto ampia di impiegati nel settore portuale si trova già fuori dal mercato del lavoro o è sulla strada per uscirne.

La questione dunque non può essere ridotta alla semplice constatazione della necessità di coprire le esigenze finanziarie delle gestioni speciali in materia portuale, ma deve essere l'occasione per una riflessione sulla situazione del settore ad un anno dalla completa liberalizzazione del mercato.

In questo senso, occorre chiedersi se la tipologia delle misure di sostegno alle imprese previste dalle varie leggi che dall'89 si sono succedute sia stata efficace per far fronte alla crescente difficoltà in cui gli armatori si sono trovati negli ultimi anni, o se gli interventi sporadici del legislatore non siano stati solo un appoggio provvisorio mentre altri sarebbero dovuti essere gli interventi sia legislativi che amministrativi.

La carenza di servizi dei nostri porti commerciali, turistici e industriali è tale da rendere molto problematica la prospettiva, pur esistente, di una forte ripresa del settore poichè oggi vi è necessità di trasformare i porti in grandi aree commerciali in grado di offrire agli operatori una serie di servizi di alta qualità in breve tempo.

Di tutto questo i nostri porti sono in gran parte sprovvisti, e poco è stato fatto sia a livello governativo sia a livello regionale, quando sarebbe stato necessario un grande piano di ristrutturazione dei porti nel senso ora prospettato.

Con tutto questo, non può essere taciuto lo sforzo del Governo nella direzione dell'incentivo allo sviluppo, soprattutto per la formazione professionale del personale di bordo, una delle chiavi di sviluppo del settore, vista la grande evoluzione delle tecnologie di navigazione di questi anni.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Forza Italia intende votare a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

RAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Alleanza Nazionale vota a favore della conversione in legge del decreto-legge in discussione perchè si rende conto che gli interventi disposti a favore degli enti portuali devono essere incentivati per permettere una ristrutturazione più completa. Parimenti - e l'ho già sottolineato nella dichiarazione di voto sul relativo emendamento - apprezza le modifiche apportate all'articolo 2 perchè detta norma incentiva lo stanziamento di risorse a sostegno dei porti nelle aree depresse e quindi riguarda anche la Sicilia.

Il Gruppo Alleanza Nazionale esprime anche apprezzamento per la normativa di cui all'articolo 2, che prevede il sostegno all'industria cantieristica. Si tratta di una necessità che noi abbiamo sottolineato in occasione di un precedente disegno di legge, significando in quella sede le esigenze relative proprio allo sviluppo dell'industria cantieristica, da tempo in crisi.

Lamentiamo, come sempre, che si continua a ricorrere alla decretazione d'urgenza, non consentendo di legiferare in modo complessivo, concreto ed esaustivo su tutti quegli aspetti che andrebbero effettivamente risolti con adeguati disegni di legge e quindi con una normativa che riguardi complessivamente i problemi di un settore. Abbiamo già sottolineato in passato questa esigenza, in occasione di tutte le dichiarazioni di voto su ciascun decreto-legge da convertire. Ci auguriamo che, invece di procedere attraverso interventi assolutamente settoriali e particolari, si possano finalmente, con un cambiamento di tendenza, esaminare in Aula disegni di legge che affrontino definitivamente i problemi di ogni settore, in modo da non incentivare questo uso certamente non ortodosso di uno strumento legislativo che interviene su singoli aspetti, senza entrare nel merito del complesso della materia che viene in discussione.

CARPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Progressisti-Federativo dichiara il voto favorevole a questo provvedimento e lo fa con convinzione, in quanto esso è la testimonianza di un percorso che abbiamo iniziato e che vogliamo portare a termine. Mi riferisco alla consapevolezza che ogni ipotesi di modernizzazione e di razionalizzazione comporta degli oneri e delle spese, che però vanno finalizzati. Ritengo, quindi, che con il provvedimento in esame danari pubblici vengano utilizzati in modo proficuo per cercare di uscire

da alcune secche in cui tutta la nostra economia, ma soprattutto quella pubblica o parapubblica, in qualche modo langue.

Credo che la 8ª Commissione permanente abbia fatto un buon lavoro nel momento in cui, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei porti, ha individuato alcuni parametri obiettivi di ripartizione del denaro pubblico. In tal modo si è limitato al massimo il potere discrezionale della burocrazia e di quanti potrebbero utilizzare risorse collettive per fini diversi da quelli del miglioramento e della funzionalizzazione della cosa pubblica. Sono convinto che tutto quello che comporta una razionalizzazione deve comportare dei sacrifici, ma a tali sacrifici devono corrispondere un attento controllo e soprattutto la certezza, che solo il Parlamento può dare, che quello dal quale si sta cercando di uscire non possa poi essere riproposto in tempi brevi, in relazione a una mancanza sostanziale di rigore che potrebbe comportare il ritorno a vecchie abitudini.

Poichè credo che questo provvedimento si muova in direzione di quanto sopra affermato, riconfermo il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

FAGNI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei esprimere soltanto due brevi considerazioni finali sul provvedimento che ci accingiamo ad approvare, dichiarando nel contempo il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. Dal momento che questo provvedimento sarà approvato in questa sede e, mi auguro, anche dall'altro ramo del Parlamento, auspico che esso sia fatto vivere nei suoi contenuti. In questi giorni ho letto alcune considerazioni relative al campo dell'economia marittima riguardanti proprio i punti oggetto del disegno di legge al nostro esame: la portualità, il personale imbarcato sulle navi, la cantieristica e la navalmeccanica. Per quanto concerne in particolare la portualità vi sono alcune considerazioni che riguardano la legge n. 84 del 1994 che vanno in direzione della richiesta di una gestione della riforma. Alla luce anche dei provvedimenti che sono in fase di approvazione, spero che la riforma possa essere applicata *in toto*, visto inoltre che, in questi ultimi tempi sono in corso di nomina le *port-authority* in quei porti dove erano previste.

Vi è poi un'altra notizia, che a me sembra importante, relativa alla cantieristica italiana. Su un giornale economico nazionale veniva affermato che la cantieristica italiana è da considerarsi la quarta potenza nel mondo. Se abbiamo fatto (come del resto in questi anni abbiamo fatto) un uso misurato ma mirato delle risorse esistenti nel settore della cantieristica (ricordo l'emendamento relativo al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento concernente la ricerca e faccio anche riferimento all'INSEAN e a Cetena), abbiamo soprattutto migliorato e qualificato la nostra capacità, tant'è che siamo presenti sul mercato con un aumento del tonnellaggio prodotto.

Ritengo che ciò conforti le nostre scelte e induca soprattutto il Governo a dare davvero vita ai contenuti di questo provvedimento. *(Ap-*

plausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1779) *Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

Il relatore, senatore Gibertoni, ha chiesto di poter svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 1 del presente decreto-legge che ci accingiamo ad esaminare dispone, al comma 1, un credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto sia nazionali che comunitarie per complessivi 218 miliardi, precisando altresì che tale credito di imposta debba intendersi riferito al secondo semestre del 1994.

A seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 21, del 21 gennaio 1995, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 marzo 1995, n. 84, che ha concesso un credito di imposta per il primo semestre 1994 per complessivi 285 miliardi, viene ora dato corso al provvedimento per il secondo semestre 1994.

Il decreto-legge infatti persegue la finalità di tenere fede all'impegno assunto dal Governo in data 4 agosto 1994 di corrispondere all'autotrasporto merci, anche per tale anno, un *bonus* fiscale di 570 miliardi, pari cioè a quello concesso per il 1993.

Dopo l'approvazione del provvedimento relativo al *bonus* per il primo semestre 1994, si tratta ora di erogare il *bonus* per il secondo semestre 1994.

Con disposizione non presente nel decreto-legge n. 21, per il secondo semestre del 1994, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il bene-

ficio di cui ai commi 1 e 2 possa essere corrisposto nel limite di 100 veicoli per ogni impresa.

L'articolo 2 dispone l'interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e il differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida.

Il comma 1 interviene in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, mediante l'interpretazione autentica della legge che, da ultimo, ha regolamentato tale attività. Si tratta della legge 8 agosto 1991, n 264, «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi».

La legge n. 264 prevede un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza, attribuendo la competenza per il rilascio di tale autorizzazione alla provincia, che elabora un quadro di sviluppo programmato del settore sulla base di criteri determinati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La legge n. 11 estende l'ambito di applicazione della legge n. 264 alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi.

Il comma 1 sottrae le associazioni degli autotrasportatori dall'ambito di applicazione della legge n. 264, modificata dalla legge n. 11, qualora svolgano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Nella relazione di accompagnamento al decreto-legge si afferma che «si è ritenuto inoltre opportuno venire incontro alle richieste dell'UNATRAS, tendenti ad ottenere l'accesso agli sportelli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), in favore delle associazioni degli autotrasportatori, ai fini della presentazione delle pratiche per ottenere le autorizzazioni all'autotrasporto», restando «peraltro preclusa la possibilità di accesso per le normali pratiche relative alla circolazione dei veicoli (patenti, carte di circolazione, revisione, eccetera)».

La seconda disposizione contenuta nell'articolo 2 è il differimento del termine di entrata in vigore del regolamento sulla disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575. Il regolamento sulla cosiddetta «patente veloce» sarebbe dovuto entrare in vigore il 9 aprile 1995. Il nuovo termine viene fissato per domenica 1° ottobre 1995. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, decaduto per la mancata conversione nei termini costituzionali e reiterato dal decreto-legge n. 205, in esame, prevedeva (articolo 2, comma 2) che il regolamento sulla disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida entrasse in vigore l'11 giugno 1995.

Il regolamento sulla «patente veloce» modifica gli articoli 116 e seguenti del codice della strada. In particolare viene eliminata la «doppia competenza» accentrando al Ministero dei trasporti e della navigazione la competenza in materia di rilascio della patente di guida, mentre alle prefetture rimangono i provvedimenti di sospensione e revoca, quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria in conseguenza di illeciti amministrativi, di reati o di sentenze penali di condanna. Si introducono, altresì, snellimenti procedurali relativamente all'annota-

zione del trasferimento di residenza o del rinnovo della patente, mediante la previsione dell'invio, per posta, da parte del competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile, di un tagliando di convalida dell'avvenuto trasferimento o rinnovo, da apporre sulla patente di guida. Altri snellimenti procedurali riguardano il rilascio della patente, dopo il superamento degli esami di idoneità, con la previsione dell'immediato rilascio da parte del competente ufficio della Motorizzazione civile.

L'articolo 3 dispone la proroga dell'efficacia della legge 5 febbraio 1992 n. 68, «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto dl terzi».

Per favorire il rafforzamento del settore mediante la crescita delle imprese la legge n. 68 prevede agevolazioni fiscali per le operazioni di fusione tra società, l'erogazione di contributi per favorire l'associazionismo, l'erogazione di incentivi per la cessazione dell'attività degli imprenditori «monoveicolari».

Il comma 1 non individua le disposizioni della legge n. 68 oggetto della proroga. Peraltro, nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge si fa riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 68, che sarebbero oggetto della proroga di efficacia disposta dall'articolo 3. In particolare si afferma che «il Ministro dei trasporti e della navigazione si è impegnato a dare attuazione in particolare all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ed agli articoli 8 e 9 della citata legge». Sembrerebbe opportuno che tale precisazione fosse presente nel testo del decreto-legge.

L'articolo 4 corrisponde all'articolo 8 del precedente decreto-legge n. 92 e prevede che le aziende di pubblico esercizio di trasporto, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, definiscano programmi di pensionamenti anticipati. Tali programmi devono essere predisposti sulla base delle domande dei dipendenti, in servizio al 31 dicembre 1994, a tal fine presentate. Il nuovo decreto-legge specifica che i trattamenti anticipati possono essere sia a titolo di vecchiaia che di anzianità, mentre il precedente decreto-legge n. 92 faceva riferimento soltanto a quest'ultima categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gei. Ne ha facoltà.

GEI. Signor Presidente, il decreto in discussione oggi è stato reiterato più volte; anche il numero degli emendamenti è abbastanza limitato un po' per un senso di esaurimento di fronte al ripetersi di provvedimenti che gettano incertezza in tutto il settore. Ma io ritengo, al di là dell'approvazione di questo provvedimento, che mi pare a questo punto dovuta per dare certezza agli autotrasportatori che hanno impostato i loro calcoli finanziari sul *bonus* fiscale e su altre misure qui contenute, che vi sia l'esigenza di modificare profondamente la strategia del Governo nei confronti dell'autotrasporto, e in particolare dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Nel nostro paese, infatti, si sta registrando una crisi rilevante in questo settore; abbiamo uno spostamento nei trasporti da vettori nazionali a vettori stranieri, i quali sono più organizzati e più competitivi anche perchè, probabilmente, una politica assistenziale in questo settore ha impedito

che si potesse sprigionare quella concorrenza che può portare a migliorare il servizio.

Ebbene, il provvedimento in discussione oggi prevede un intervento di sostegno finanziario attraverso il meccanismo del *bonus* fiscale. Io spero che il Governo per il prossimo anno abbandoni questo meccanismo, che io ritengo dannoso, deresponsabilizzante, macchinoso ed in contrasto con la stessa normativa della Comunità economica europea. Ben altri sono i provvedimenti che devono essere presi per cercare di sviluppare al massimo il trasporto in Italia. Molto più opportuno sarebbe utilizzare i 516 miliardi che si spendono in un anno per l'introduzione di un *bonus* fiscale macchinoso, che comporta giri di carte e controlli da parte degli uffici, per diminuire il prezzo del gasolio per autotrazione. In questa maniera si creerebbe un meccanismo molto più elementare, meno costoso ed anche, direi, a prova di certezza del diritto.

Altri tuttavia sono i problemi strutturali del trasporto. Derivano dal fatto che in Italia mancano grandi aziende di trasporto; difficilmente si arriva alla cooperativizzazione tra coloro che gestiscono i servizi ed abbiamo moltissime aziende che posseggono un solo veicolo, proprio nella fase in cui il trasporto ha bisogno di grande organizzazione, di intermodalità, di scambio di merci tra gomma, ferrovia, navi e così via e le piccole aziende, le aziende con un unico veicolo, non sono in grado di inserirsi e di soddisfare queste nuove esigenze. Però abbiamo una legge che vincola le autorizzazioni al trasporto. Se un trasportatore è in grado di aumentare la propria attività, non è in grado di acquistare altri veicoli in quanto vi è un contingentamento che, se aveva senso in una certa fase della nostra storia per garantire i livelli occupazionali, oggi è una palla al piede nel possibile sviluppo delle aziende di trasporto. Ma nello stesso tempo abbiamo un'altra palla al piede costituita dalle tariffe a forcella, da un regime obbligatorio delle tariffe che impedisce anche in questo caso la libera concorrenza, ma che oltretutto ha al suo interno un meccanismo di stortura giuridica in quanto pochi anni fa, con provvedimento del Governo, si è venuta a modificare la prescrizione dei contratti di trasporto portandola a cinque anni con una incertezza del diritto per gli utenti di questo servizio.

Ebbene, questi sono alcuni dei problemi che stanno angustiando il trasporto in Italia, così come pure lo angustia la mancanza di infrastrutture opportune, questione sulla quale occorre grandissima attenzione da parte del Governo e del Parlamento. Sto parlando di autoporti, di centri intermodali, di meccanismi di scambio estremamente semplici tra il trasporto su gomma, quello su ferro e il trasporto marittimo; mancano strutture per la sicurezza dell'autotrasporto, sappiamo tutti che su certe autostrade italiane assistiamo quotidianamente a rapine e sequestri di camion e del loro carico senza che vi siano interventi sensibili del Governo.

Ebbene, in occasione dell'approvazione del decreto-legge in esame ritengo che il Governo debba cominciare a farsi carico di questa profonda esigenza di modernizzazione del trasporto in Italia. Diversamente saremo soccombenti nei confronti dei *partners* della Comunità europea, diversamente le misure protezionistiche, che abbiamo preso anche in contrasto con la Comunità, saranno destinate a dare il colpo finale ad un settore purtroppo traballante.

Con questo ritengo che il decreto-legge debba essere approvato, non certo per quanto contiene ma per dare certezza a chi da tempo lo vede reiterare costantemente; ritengo che si debba inaugurare una nuova fase in cui il trasporto abbia quella centralità, quelle attenzioni da parte del Governo e del Parlamento che sono opportune in un settore fondamentale per lo sviluppo della nostra economia.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo che chi è intervenuto prima di me, soprattutto il collega Gibertoni che ha svolto la relazione iniziale, abbia dato conto con molta chiarezza di ciò che questo provvedimento intende ottenere e raggiungere. Vorrei sottolineare soltanto due o tre aspetti che a me sembrano importanti, a cominciare dalla questione del credito d'imposta nei confronti delle aziende di autotrasporto, che è stato erogato solo per il primo semestre del 1994. Ormai siamo quasi al secondo semestre del 1995, e con questo provvedimento si intende concedere il credito previsto per il secondo semestre del 1994, completando così quell'insieme di provvidenze che erano state previste da leggi precedenti. Io credo che questo abbia una sua motivazione, alcuni colleghi lo hanno già sottolineato. Noi sappiamo che la Comunità europea impone delle scadenze che vedranno, attraverso una liberalizzazione che in parte è già avvenuta nella circolazione di mezzi (in questo caso dell'autotrasporto, ma che sarà anche delle navi per il cabotaggio e degli aerei per le comunicazioni europee e non solo europee), appunto l'affluenza di mezzi di autotrasporto pesanti nel nostro paese. Al tempo stesso sappiamo che i paesi membri della Comunità europea concedono provvidenze ai loro trasportatori e lo fanno tenendo conto di un elemento: vengono dati contributi in base al consumo di gasolio per percorsi effettuati in Italia.

Ebbene, credo che quanto abbiamo previsto in questo provvedimento vada in tale direzione. Apro un brevissimo inciso sull'autotrasporto: ne abbiamo parlato tante volte, e anche il collega Gei vi ha fatto riferimento. Si tratta di un problema importante perchè la configurazione geografica del nostro paese impone qualche volta una certa modalità di trasporto, anche se non sempre tale modalità viene utilizzata correttamente come sarebbe giusto. C'è bisogno quindi di riequilibrare trasporto su gomma, su rotaia, via mare, eccetera. Dobbiamo però prendere atto di ciò che esiste allo stato attuale. Siccome il settore dell'autotrasporto sta conoscendo, per una concorrenza che si fa sempre più forte, un periodo di crisi, così come abbiamo fatto e faremo per gli aeroporti, per i porti e per il settore navalmeccanico, anche in questo caso è importante dare un aiuto per superare questa fase di crisi e mettere in condizione le aziende di autotrasporto di reggere la concorrenza e di consorziarsi. Ci sono mille modi per non soffocare i piccoli a vantaggio dei grandi e per mettere anche i piccoli in condizione di trovare appunto forme di collegamento per reggere la concorrenza delle aziende più forti a livello nazionale e di quelle europee a livello internazionale.

A me pare che già questo sia un fatto importante; ma forse è altrettanto importante – non voglio dire di più – quanto contenuto nell'articolo 4 del decreto-legge al nostro esame, che riguarda le aziende di trasporto pubblico, quindi il settore degli autoferrotranvieri. Capisco che ne parliamo in un momento abbastanza delicato. Si tratta di prendere in considerazione lo stato economico delle aziende pubbliche di trasporto e capire come aiutarle a uscire dalla situazione critica nella quale si stanno dibattendo.

Questo problema ha caratterizzato alcuni provvedimenti nei confronti delle aziende interessate in un passato anche recente, consentendo agli esuberi non strutturali di trovare altre collocazioni oppure di avere il prepensionamento. Siccome non si può privare la gente, i cittadini del diritto alla mobilità all'interno delle aree urbane e siccome il mezzo di trasporto pubblico va proprio nella direzione di dare una mano alle persone che hanno meno autonomia sul piano del trasporto privato, credo si debbano mettere le aziende di trasporto pubblico in condizione di sviluppare un servizio efficace. Per questa ragione le dobbiamo aiutare a ritrovare, e nel bilancio complessivo e nell'organizzazione dei mezzi e degli uomini, anzi degli uomini e dei mezzi (diamo sempre la priorità alla risorsa umana), le risorse utili a ristrutturare questo servizio a vantaggio dei cittadini.

L'articolo 4 del decreto-legge, che ha conosciuto anche una fase un poco travagliata per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del lavoro e con altri soggetti istituzionali, prevede appunto questo cambiamento di atteggiamento nei confronti delle aziende di trasporto pubblico.

Mi auguro che il discorso del trasporto non finisca qui e si possa affrontare in maniera molto più articolata e complessiva, che riguardi proprio tutte le modalità di trasporto che noi abbiamo trattato e alle quali abbiamo accennato nei nostri interventi. Riteniamo però che questo provvedimento, sul quale – come ricordava il collega Gei – non sono stati presentati molti emendamenti, ma un ordine del giorno al quale chiediamo di prestare molta attenzione, debba uscire dall'Aula del Senato in tempo per essere convertito anche dall'altro ramo del Parlamento, così da fornire finalmente una risposta ai problemi di questo settore, che hanno davvero bisogno di essere considerati con attenzione e anche con la possibilità di una soluzione. *(Applausi del senatore Bosco).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIBERTONI, *relatore*. Non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, come certamente alcuni senatori qui presenti sanno, non sono il Sottosegretario competente nella materia di questo provvedimento. Sono qui per incarico del ministro Caravale, dal momento che

sia lui che il Sottosegretario competente, professor Puoti, sono oggi impossibilitati a partecipare a questa discussione per altri impegni di Governo.

D'altronde, l'immediatezza dell'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 1779, licenziato solo ieri sera dalla Commissione, mi ha impedito di prenderne una cognizione esauriente. Tutto questo per dire che, con vantaggio del resto per l'economia del dibattito, il mio intervento sarà brevissimo, quasi telegrafico. Infatti, mi limiterò per un verso ad aderire alle perspicue considerazioni svolte dal relatore, e per un altro verso a rinviare a quanto il Governo ha avuto modo di esporre in precedenza, nel corso del dibattito in Commissione.

Posso tuttavia dire qualcosa a proposito dell'esigenza di modernizzazione del trasporto in Italia, evidenziata dal senatore Gei, sulla quale il Governo è totalmente d'accordo, nonchè a proposito di alcuni emendamenti che sono stati presentati, sui quali tuttavia esprimerò il parere del Governo nel momento in cui saranno via via esaminati.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato, invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri, espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

GEI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sul terzo periodo del comma 6 dell'articolo 4, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione nel comma 2 dell'articolo 4, che i programmi di prepensionamento devono essere definiti "nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6".

Osserva, infine, con riferimento all'ultimo periodo del comma 6 dello stesso articolo 4 che esso può dar luogo a riflessi finanziari negativi per il bilancio dello stato».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, precisando che gli emendamenti 4.4 e 4.7 superano la condizione e la contrarietà poste sul testo del decreto-legge.

Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 4.3, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 4.4».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi)

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida)

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori.

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In deroga alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, alle associazioni degli autotrasportatori è consentito l'accesso agli sportelli degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure relative ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni».

2.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La documentazione richiesta per il rinnovo della patente di guida è esente da bollo qualora il titolare abbia già ottenuto un rinnovo dopo il compimento del settantesimo anno di età. Le relative visite mediche, se effettuate presso strutture pubbliche, sono gratuite.

2-*ter*. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-*bis*, determinate in lire 900 milioni per l'anno 1995 e in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

2.2 SPERONI, BOSCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 si illustra da sè.

BOSCO. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 è stato presentato per una sorta di giustizia fiscale per chi ha compiuto il settantesimo anno di età. Noi sappiamo che fino ad una certa età le visite per il rinnovo della patente di guida si effettuano ogni 10 anni, poi ogni cinque e annualmente oltre i 70 anni di età. Quindi, con tale proposta modificativa chiediamo di non far pesare i costi delle visite mediche a chi ha compiuto il settantesimo anno di età, quando queste vengono effettuate presso strutture pubbliche.

Il secondo comma di tale emendamento fa una sorta di bilanciamento per quanto concerne le mancate entrate.

PRESIDENTE. *Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 2.2.*

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.1 debbo esprimere un'opinione articolata, che mi perviene dagli uffici della Motorizzazione civile. L'emendamento proposto tende a limitare la concessione dell'accesso agli sportelli da parte delle associazioni degli autotrasportatori esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure relative ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'emendamento è quindi riduttivo rispetto al testo concordato a Palazzo Chigi tra il Governo e le associazioni e sarebbe penalizzante per le strutture delle associazioni di categoria che, allo stato, non possono accedere all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, non essendo ancora funzionanti le apposite commissioni, di cui all'articolo 5 della suddetta legge, per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di cui si tratta.

Pertanto, se dovesse essere approvato l'emendamento in questione, dovrebbe essere introdotto, come secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, un comma aggiuntivo del seguente tenore: «Per il periodo di un anno dall'entrata in funzione delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, alle associazioni degli autotrasportatori è consentito l'accesso agli sportelli degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonchè di adempimenti, come specificato nella tabella A della legge 8 agosto 1991, n. 264, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore».

Si tratta di una soluzione di compromesso; ripeto, se dovesse essere accolto l'emendamento 2.1, sarebbe opportuno farlo seguire dal testo che ho appena letto.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Speroni e Bosco, debbo dire che era già stato fatto presente in Commissione che il Ministero delle finanze è contrario alla concessione di benefici fiscali non collegati al reddito. Nel caso di specie, si tratterebbe di un beneficio fiscale collegato all'età, che forse qualche aggancio con il reddito potrebbe anche averlo; tuttavia, come rappresentante del Governo, debbo insistere sul parere del Ministero competente e quindi debbo dichiararmi contrario.

PRESIDENTE. Dunque, il rappresentante del Governo ha presentato un nuovo emendamento, che è in distribuzione, tendente a riformulare l'emendamento 2.1 della Commissione.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* No, signor Presidente, l'emendamento non sostituisce quello presentato dalla Commissione, ma potrebbe essere introdotto come comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Per riassumere, la Commissione ha presentato l'emendamento 2.1, che è sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2; il rappresentante del Governo ritiene che se tale emendamento viene approvato sia indispensabile approvare un emendamento ulteriore, testè formulato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento del Governo.

* GIBERTONI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parerecontrario all'emendamento proposto dal Governo.

FALQUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, non intendo intervenire sulla procedura che lei ha stabilito, per quanto mi sembri un po' anomala, ma sul merito della proposta formulata dal Governo. È chiaro che noi dobbiamo avere un orientamento preciso da parte del Governo in merito all'emendamento 2.1: si tratta di sapere se il Governo è favorevole o contrario, oppure se si astiene. Non credo che sia consentito al rappresentante del Governo di condizionare il proprio parere su un emendamento all'approvazione o meno di un'altra proposta di modifica, che peraltro verrà posta ai voti successivamente.

PRESIDENTE. Senatore Falqui, mi pare che dalle sue parole si possa ricavare una soluzione più regolare. Si potrebbe allora intendere la proposta del Governo come un subemendamento aggiuntivo, in modo che, in quanto tale, deve essere posto per primo in votazione. In questo modo, si addiverrebbe alla soluzione del problema. Domando al Governo se sono stato sufficientemente chiaro nell'esplicitare la proposta del senatore Falqui.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Signor Presidente, è stato chiarissimo. *(Commenti del senatore Baccarini. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione del subemendamento 2.1/1, il cui testo è il seguente:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per il periodo di un anno dall'entrata in funzione delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, alle associazioni degli autotrasportatori è consentito l'accesso agli sportelli degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonchè di adempimenti, come specificato nella tabella A della legge 8 agosto 1991, n. 264, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore».

2.1/1 IL GOVERNO

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BACCARINI. Signor Presidente, il disegno di legge resta, nella sua sostanza, un provvedimento di emergenza. Infatti, il problema dell'autotrasporto in Italia ha ben altre strade da percorrere (dagli interporti agli aeroporti). Tuttavia, ogni volta che si interviene per eliminare qualche inciampo burocratico o per snellire l'*iter* burocratico, rispunta la tentazione della burocrazia. Non capisco perchè le associazioni di categoria, in questo caso quelle degli autotrasportatori, non possano svolgere delle funzioni (ispettorato od altro) che dovrebbero essere consegnate alle agenzie. Poichè introduciamo continuamente balzelli, vincoli e burocrazia, sono nettamente contrario a che ciò avvenga e nel contempo do atto al Governo di aver risollevato la questione. Spesso invece per altri provvedimenti succede che sia la burocrazia ministeriale a reintrodurre quegli elementi burocratici che si cerca disperatamente di eliminare. Sono veramente sorpreso che gli amici della Commissione in questa sede (non in Commissione) cedano di fronte ad un atteggiamento delle agenzie che è chiaramente lobbistico rispetto ad un problema che è poca cosa ma che, per l'autotrasportatore, significa eliminare elementi di burocrazia.

PRESIDENTE. Senatore Baccarini, vorrei fare una precisazione. Poichè il relatore ha espresso parere contrario, non mi sembra che egli abbia ceduto.

BACCARINI. Sono contrario all'emendamento presentato dalla Commissione, mentre condivido quello presentato dal Governo.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, sono contrario alla proposta del Governo, innanzitutto perchè è stata presentata all'ultimo momento e non si capisce bene perchè debba essere estesa solamente per un anno dall'entrata in funzione delle commissioni di cui all'articolo 5, eccetera. In secondo luogo, ammesso ch'io condivida l'accesso degli autotrasportatori agli sportelli degli uffici centrali della Direzione generale della Motorizzazione, non capisco perchè debbano sostituirsi alle agenzie anche per la circolazione dei veicoli in genere o dei natanti a motore. Poichè ognuno deve svolgere il proprio lavoro, credo che l'emendamento del Governo non debba essere presentato in questo contesto. Dichiaro pertanto il voto contrario all'emendamento presentato dal Governo.

FALQUI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, dall'intervento del senatore Baccarini sembrava che si stesse discutendo di un altro emendamento; visto che siamo invece in fase di votazione del subemendamento 2.1/1 presentato dal Governo, dichiaro, a nome del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, il voto contrario e mi riservo di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

BACCARINI. In questo modo si faranno spendere 100.000 mila lire in più per ogni pratica, a tutto vantaggio delle agenzie.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCIVOLETTO. Signor Presidente, la relazione allegata al testo del decreto-legge recita testualmente: «Si è ritenuto inoltre opportuno venire incontro alle richieste dell'UNATRAS, tendenti ad ottenere l'accesso agli sportelli della Direzione generale della Motorizzazione civile... in favore delle associazioni degli autotrasportatori, ai fini della presentazione delle pratiche per ottenere le autorizzazioni all'autotrasporto. Resta peraltro preclusa la possibilità di accesso per le normali pratiche relative alla circolazione dei veicoli (patenti, carte di circolazione, revisione, eccetera)».

Il fascicolo di documentazione che gli uffici del Senato hanno elaborato, tra l'altro, rilevava su questo punto che il contenuto dell'articolo 2 era generico e andava precisato. In sede di Commissione, con il parere favorevole del sottosegretario Puoti, abbiamo riscritto il comma 1 dell'articolo 2, tenendo conto di quello che era scritto nella relazione, cioè abbiamo introdotto: «esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure relative ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni...». L'emendamento della Commissione è cioè la trascrizione coerente di quello che è rilevato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge: quindi abbiamo fatto quello che voleva il Governo, introdu-

cendo nel testo una precisizione, con il consenso del sottosegretario Puoti, in Commissione.

Per cui siamo contrari al subemendamento e ovviamente siamo favorevoli all'emendamento della Commissione.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Prima di esprimere il mio parere devo dare atto al professor Chimenti di aver fatto fronte ad un vuoto che stamani si sarebbe verificato nei confronti di questo provvedimento e di aver passato a quest'Aula quanto gli è pervenuto dal Ministero (penso, mi auguro). Ma vorrei chiarire un aspetto: con questo subemendamento attribuiremmo alle associazioni degli autotrasportatori non già, come diceva il collega Scivoletto, un accesso diretto agli uffici della Motorizzazione per tutto ciò che riguarda le pratiche inerenti i loro mezzi e le loro società, che è previsto nel provvedimento, bensì quello che è riconosciuto alle agenzie dalla legge n. 264 del 1991 che regolamenta in maniera rigorosa le competenze e le funzioni appunto delle agenzie. Ciò - mi permetto di dire al collega Baccarini - non per far spendere 100.000 lire in più per ogni pratica, perchè sono convinta che le associazioni degli autotrasportatori se svolgessero attività di consulenza o di quanto altro previsto non lo farebbero *gratis* ma eserciterebbero un'attività di profitto, nè più nè meno quello che fanno le agenzie.

Ora, siccome è rispettata questa autonomia delle associazioni degli autotrasportatori, rispettando e apprezzando quello che lei sta facendo qui, professor Chimenti, chiederei al Governo di ritirare questo subemendamento, lasciando l'emendamento 2.1 della Commissione che, come hanno detto i colleghi, è stato concordato con il sottosegretario ai trasporti Puoti.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale vorrebbe sommessamente fare richiesta al Governo di ritirare il subemendamento per una serie di considerazioni che muovono innanzi tutto dall'abitudine - ci consentirete questa riflessione che forse è un po' peregrina - di introdurre elementi che sono da considerare di disturbo in quanto non strettamente connessi con lo spirito dei provvedimenti.

Noi stiamo riferendoci, signori colleghi, a misure di sostegno della categoria degli autotrasportatori che permettano ad essa di far fronte alle difficoltà connesse con lo svolgimento della propria opera e abbiamo individuato queste misure di sostegno nella forma della defiscalizzazione in quanto più accessibile, diciamo, più abbordabile: quella che meglio viene incontro a questa temporaneità.

All'improvviso, all'interno di un provvedimento che aveva ben altri scopi e che seguiva ben altri indirizzi, compare una norma che consente l'accesso della categoria agli sportelli della Motorizzazione civile per il

disbrigo di determinate pratiche legate, nella fattispecie, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per conto di terzi, norma che in effetti - ripeto - poco ha a che vedere con quanto appena illustrato, ma che comunque una propria *ratio* può avere nella misura in cui attraverso la riduzione della perdita di tempo si può configurare un risparmio economico; quindi, con quella immaginazione mediterranea che ci contraddistingue, certamente potremmo vedere anche in questo articolo una misura di sostegno.

Ben altro è il discorso quando, a firma di un direttore generale, e consentitemi di rilevare la irritualità di questa procedura, ci viene sottoposto un subemendamento (signor rappresentante del Governo, parlo a lei, se me lo permette, non certamente di lei) che tenta di ribaltare determinate situazioni configurate per legge, che attribuiscono determinate possibilità a determinati soggetti giuridici che, per tale esercizio, si assumono ben configurate e configurabili responsabilità.

Noi in questo tentativo individuiamo un lucro emergente per gli autotrasportatori o per le loro associazioni, derivante da attività che non sono strettamente connesse con i compiti di istituto. Quindi, come dicevo, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, al di là della pericolosità del provvedimento, perchè a costoro finiscono con l'essere attribuite possibilità che non rientrano nei loro compiti (in quanto tale categoria non è contemplata dalle norme di cui alla legge n. 264 del 1991), introduciamo un elemento di confusione che io ritengo sarebbe più opportuno sottrarre all'attenzione di questa Assemblea. Non dobbiamo dimenticare, fra l'altro, che questo è un provvedimento che almeno in teoria noi definiamo transitorio, che dovrebbe essere rivisitato con una legge-quadro, e su questo interverrà più diffusamente altro collega; quindi l'introduzione di una pericolosità siffatta credo che non deporrebbe bene per il prosieguo dell'esame più attento e complessivo delle necessità dell'autotrasporto in Italia.

Per queste ragioni è evidente che reitero la richiesta di ritiro del subemendamento; è implicito che, in caso contrario, noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Le chiedo, signor rappresentante del Governo, se intende accettare la richiesta di ritiro del subemendamento.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Accetterei molto volentieri questa richiesta se riuscissi a penetrare, come vorrei ma come non sono in grado di fare, nella complessa materia. Io ho sentito pareri di esponenti della maggioranza contrari, ma anche qualche parere favorevole.

A questo punto prendendomi la responsabilità, senatore Demasi, dell'emendamento (solo per motivi di fretta nella fotocopia del testo compare la fonte del suggerimento) che ho presentato, salvo stabilire quale ne è la definizione parlamentarmente più corretta (emendamento o subemendamento), mi rimetto sia per quest'ultimo sia per l'emendamento della Commissione alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, nell'esame in Commissione non è stato rilevato quello che il sottosegretario Chimenti ha chiarito per conto del Ministero delle finanze, anzi devo dire che da parte della Commissione bilancio non sono state fatte osservazioni sull'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Speroni e Bosco.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 2.0.100, testè presentato dal relatore e da altri senatori.

GEI, *segretario:*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. È consentito il trasporto stradale su carrello-appendice di imbarcazioni a vela con il relativo albero anche se questo sporge oltre il carrello oltre i limiti previsti, a patto che non vengano superati i limiti di sporgenza calcolando anche le lunghezze del veicolo trainante».

2.0.100 IL RELATORE, FABRIS, SERRA, MERIGLIANO, WILDE, MARCHINI, CARNOVALI, PREIONI, BOSCO, FONTANINI

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarlo.

FABRIS. Signor Presidente, si tratta di eliminare una inesattezza nel codice della strada che impedisce ai ragazzi che fanno attività sportiva di trasportare sui campi di regata le loro barche. Si tratta di un particolare assolutamente tecnico, per cui si chiede di ripristinare la normativa precedente che non aveva mai creato inconvenienti, normativa seguita in tutta Europa che si auspica che venga reintrodotta anche in Italia.

Mi permetterei poi di suggerire al relatore una piccola correzione, e cioè di parlare di natanti anzichè di imbarcazioni. Propongo al relatore questa piccola modifica.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCIVOLETTO. Signor Presidente, probabilmente valutando nel merito il contenuto dell'emendamento sarebbe cosa saggia discutere sull'ammissibilità dell'emendamento stesso relativamente al titolo del decreto-legge al nostro esame. Tuttavia, poichè la questione comunque può essere discussa, inviterei il relatore e gli altri proponenti l'emendamento a ritirarlo in quanto mi risulta che all'esame della Camera dei deputati c'è un provvedimento che tratta la questione della nautica e delle imbarcazioni. Per cui noi possiamo benissimo affrontare questa materia appena perverrà al Senato quel provvedimento.

Infine, vorrei rilevare che sarebbe saggio non appesantire troppo il decreto-legge con materie e questioni un po' spurie rispetto al testo, perchè questo rischia di far nuovamente decadere il provvedimento non facendolo approvare in via definitiva dal Parlamento.

FALQUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, anch'io mi associo all'invito rivolto dal senatore Scivoletto di ritirare questo emendamento, non tanto perchè questo risponde a criteri di incoerenza, perchè se lo giudicassimo da questo punto di vista credo che anche quanto ci apprestiamo a votare, cioè gli emendamenti relativi all'articolo 4, dovrebbero essere giudicati sotto questo profilo.

Tuttavia, essendo già all'esame del Parlamento un provvedimento - come giustamente ricordava il senatore Scivoletto - più consono, più adeguato ad inserire questo tipo di problematica, chiedo anch'io ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo; in caso contrario voteremo contro.

PRESIDENTE. Domando al relatore se intende accogliere la richiesta avanzata dai colleghi.

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, accolgo la richiesta dei colleghi e ritiro l'emendamento 2.0.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.100 è pertanto ritirato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33

miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario)

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 6, che sarà assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende potranno effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, rilevate d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, le aziende possono presentare i programmi di prepensionamento entro il 31 luglio 1995. Tali programmi sono approvati con apposito decreto del Ministro dei tra-

sporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nel quale è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare nel triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pubblici servizi di trasporto» *inserire le seguenti:* «e presso gli altri enti previdenziali, calcolando tali periodi con il criterio del prorata ai fini del rendimento».

4.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I programmi sono comunque definiti nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6».

4.4 LA COMMISSIONE

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

4.7 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* GIBERTONI, *relatore*. Do per illustrati tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il testo del Governo è stato presentato a seguito di un accordo, in data 26 maggio 1995, con le organizzazioni sindacali nazionali del settore. Anche in questa sede si intendono ribadire i princìpi informatori dell'accordo stesso. I contenuti dell'emendamento 4.3 esulano da tale contesto ed ampliano il numero degli aventi diritto al pensionamento anticipato. Permangono pertanto talune perplessità sulle quali si richiama l'attenzione dell'Assemblea ribadendo, peraltro, il parere di rimessione all'Aula che già era stato espresso dal Governo in Commissione.

Nella sostanza l'emendamento, pur agendo nell'ambito degli stessi tetti di spesa previsti dalla norma dell'articolo 6 provoca un ampliamento della sfera dei destinatari e quindi potenzialmente è rischioso sotto il profilo finanziario. Ovviamente tale emendamento andrebbe - come precisato nel parere della Commissione bilancio - votato in congiunzione con l'emendamento 4.4.

Quanto all'emendamento 4.7, anche in questo caso il Governo si rimette all'Aula, tenendo conto che, sopprimendo il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 4, tale proposta fa sì che non si possa consentire la rimodulazione dei programmi di prepensionamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 4, pregiudicando di fatto l'operatività e l'efficacia dei programmi stessi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

FALQUI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, dichiaro la nostra astensione congiuntamente sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.7. Come giustamente ha fatto rilevare il Governo, su questo punto esiste una preoccupazione relativa alla copertura della spesa. Ci sembra tuttavia quanto mai singolare che la Commissione bilancio abbia espresso parere negativo sull'articolo 4,

che riguarda il pensionamento anticipato del personale del settore degli autoferrotranvieri, o meglio ci sembra singolare che questa preoccupazione e questo parere negativo vengano espressi nel mentre si autorizza la concessione dell'imposta di credito per gli autotrasportatori, sapendo perfettamente che per quanto riguarda la seconda metà dell'esercizio finanziario non vi sono garanzie di copertura di spesa.

Ho ascoltato allora con un certo imbarazzo la replica del Governo al relatore, dal momento che non è stato toccato questo argomento che pure era stato motivo di discussione in Commissione.

Per questo motivo, pur rendendomi conto delle intenzioni positive della Commissione proponente i tre emendamenti in questione, dichiaro l'astensione del mio Gruppo su di essi.

PRESIDENTE. Prima di proseguire con le dichiarazioni di voto, invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 4.3 nel testo riformulato dal relatore.

GEI, *segretario*. «*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* "pubblici servizi di trasporto" *inserire le seguenti:* "e di quella maturata presso gli altri enti previdenziali, calcolando quest'ultima con il criterio del *pro-rata* ai fini del rendimento,"; *dopo la parola:* "ovvero" *inserire le seguenti:* "sulla base"».

4.3 (Nuovo testo) IL RELATORE

PRESIDENTE. Ricordo anche, a beneficio della discussione, che gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.7 rispondono alle osservazioni poste dalla Commissione bilancio.

FALOMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Vorrei far presente al collega Falqui che non c'è stato un parere negativo della Commissione bilancio sull'articolo 4, bensì la richiesta di aggiungere un comma tramite un emendamento, che poi è l'emendamento 4.4 della Commissione; per cui i programmi saranno comunque definiti nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6. *(Interruzione del senatore Falqui)*. Poi verrò alle valutazioni del Governo.

Siamo quindi di fronte all'accoglimento delle osservazioni della Commissione bilancio con emendamenti che sanano le cause di quelle stesse osservazioni. Quanto al parere del Governo, ricordo che, quando si esprime una valutazione sul costo, sull'onere complessivo che è nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge, bisogna anche tenere conto degli anni di scivolamento medio.

In realtà, operando un allargamento, il numero medio di anni di anzianità si abbassa rispetto a quello che si avrebbe facendo soltanto riferimento al fondo speciale.

L'emendamento 4.3, nel nuovo testo, è strettamente collegato ad un decreto-legge già convertito in legge, con il quale abbiamo chiesto

alle aziende di trasporto pubblico italiane di rimettere in ordine i loro conti e di trovare un giusto equilibrio tra costi e ricavi.

Questo è lo strumento che consente a tali aziende di potersi ristrutturare, altrimenti non vi sarà tale possibilità e si renderanno vane le precedenti misure già votate dal Parlamento italiano.

Queste erano alcune osservazioni che mi sentivo di fare, tenuto conto tra l'altro che, anche in rapporto a talune preoccupazioni emerse, alla data odierna, 28 giugno 1995, le domande di prepensionamento pervenute alle aziende in Italia sono pochissime, molto al di sotto di quelle che erano state inizialmente ipotizzate. Ciò vuol dire che la preoccupazione di una crescita eccessiva di tali richieste nella realtà non trova alcun fondamento.

DE CORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CORATO. Signor Presidente, ci rendiamo conto che questo settore necessita di interventi, però ci asterremo su questi 3 emendamenti presentati all'articolo 4, e in sede di dichiarazione di voto finale illustreremo i motivi che ci portano ad astenerci sull'intero comparto che riguarda i prepensionamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, nel nuovo testo, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Deve essere ancora svolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1779, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205,

premesso che la normativa recata dall'articolo 4 del decreto-legge, relativo al pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, deve considerarsi eccezionale e straordinaria in relazione alla situazione specifica del settore del trasporto pubblico locale,

invita il Governo

in sede di attuazione della disposizione in questione, a dare indicazioni che favoriscano preventivamente la verifica della sussistenza o meno di ipotesi concrete di mobilità negli enti territoriali di riferimento e, comunque, a limitare i provvedimenti di prepensionamento alle eccedenze strutturali concordate con le organizzazioni sindacali territoriali e di categoria».

9.1779.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Gibertoni, insiste per la votazione?

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, insisto per porlo ai voti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

DE CORATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CORATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare la nostra astensione, così come abbiamo fatto sui tre emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCIVOLETTO. Signor Presidente, intervengo per motivare brevemente il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205.

Non ripeterò le cose dette nella seduta del 16 maggio scorso in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, relativo alla concessione del *bonus* fiscale alle aziende di autotrasporto per il primo semestre 1994.

Il presente decreto-legge porta a compimento il riconoscimento del *bonus* fiscale per le imprese di autotrasporto per il secondo semestre 1994; si tratta di un provvedimento peraltro necessario, ancorchè parziale, al fine di ridurre il divario fra il prezzo del gasolio in Italia, che - come tutti sappiamo - è più alto, e il prezzo medio del gasolio nei paesi comunitari e al fine di evitare che gli aumenti del prezzo del gasolio alimentino una lievitazione delle tariffe e, conseguentemente, del prezzo delle merci, con ripercussioni negative sull'inflazione.

Rispetto al precedente provvedimento, l'importo del credito d'imposta per le imprese italiane è stato quantificato in lire 210 miliardi, più otto miliardi per le imprese comunitarie, contro i 285 miliardi stanziati per il primo semestre. C'è da sottolineare, inoltre, che in questa occasione la copertura del contributo è stata individuata per 191 miliardi nelle disponibilità previste dalla legge finanziaria 1995 (tabella A del Ministero dei trasporti), mentre nel precedente decreto si attingeva anche ai fondi relativi alla legge n. 68 del 1992, cioè la legge di riforma e di ristrutturazione del settore dell'autotrasporto. In sostanza, cioè si utilizzavano i fondi strutturali per provvedimenti congiunturali.

Ci sembra poi significativo il dispositivo dell'articolo 3, con il quale viene prorogata l'efficacia della legge di ristrutturazione dell'autotrasporto fino al 31 dicembre 1997, attraverso l'individuazione delle necessarie risorse (33 miliardi per il 1996 e 41 miliardi per il 1997).

Come risulta dalla relazione tecnica, i 74 miliardi complessivi saranno destinati per 20 miliardi agli investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della suddetta legge n. 68, per 28 miliardi alla formazione professionale e per 26 miliardi agli incentivi alla cessazione dell'attività.

Voglio ricordare altresì che con questo provvedimento il Governo, correttamente, ha dato seguito sia agli accordi intercorsi con le associazioni degli autotrasportatori, sbloccando con intelligenza e sensibilità una difficile vertenza, sia agli impegni assunti, nell'Aula del Senato, con l'approvazione di un ordine del giorno, presentato dal nostro Gruppo, che prevedeva il riconoscimento del *bonus* fiscale per il secondo semestre 1994, nonchè - ed è l'aspetto più importante - la proroga dell'efficacia della legge di riforma.

Siamo ben consapevoli della parzialità e dell'insufficienza del provvedimento al nostro esame; è necessario, infatti, impegnarsi seriamente e concretamente in una duplice direzione: da una parte, la riforma, la ristrutturazione e la razionalizzazione dell'autotrasporto al fine di con-

sentire alle nostre imprese di autotrasporto, oggi polverizzate e non competitive sul mercato comunitario, sottoposte spesso all'abusivismo e all'azione criminale delle bande dei TIR, di affrontare positivamente la sfida dell'integrazione europea; dall'altra, il riequilibrio fra trasporto su gomma e trasporto su rotaia e via mare e l'integrazione tra vari sistemi di trasporto, sapendo che lo sviluppo abnorme dell'autotrasporto non è la causa, bensì la conseguenza di una politica dei trasporti profondamente sbagliata, distorta e unilaterale, portata avanti per decenni dalle classi dirigenti del nostro paese.

Siamo d'accordo altresì con la riformulazione del comma 1 dell'articolo 2, così come proposto dalla Commissione. Infine, sull'articolo 4, concernente il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario - su cui, da ultimo, si è soffermato il senatore Falomi - c'è da considerare che tale soluzione rappresenta, pur tra limiti e contraddizioni, la condizione assolutamente necessaria per dare credibile attuazione ai piani di risanamento previsti dal decreto-legge sul ripiano dei *deficit*, recentemente approvato dal Senato della Repubblica.

Uno dei principali ostacoli alla realizzazione di detti piani consiste infatti nella struttura stessa del costo del lavoro e nel peso complessivo che tale costo rappresenta sui bilanci delle imprese di trasporto locale. La possibilità di utilizzare lo strumento dei prepensionamenti diventa quindi indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento dei bilanci delle aziende.

Certamente - e mi avvio alla conclusione - l'approvazione delle norme sui prepensionamenti, la soluzione del grave problema del fondo speciale degli autoferrotranvieri, oggetto di una iniziativa del Governo all'esame della Camera dei deputati, così come la conversione del decreto-legge sul ripiano dei *deficit* devono essere accompagnate da un lavoro, quanto più rapido possibile, di esame e di approvazione delle proposte di legge di riforma complessiva della normativa in materia di trasporto pubblico locale.

Concludo ringraziando il relatore, senatore Gibertoni, e il Governo per il lavoro svolto in Commissione e in Aula e ribadisco il voto favorevole dei senatori del Gruppo Progressisti-Federativo. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

FALQUI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè abbiamo già avuto modo, in altre occasioni, di discutere nel merito di queste scelte ed in particolare del provvedimento in esame. Noi rimaniamo convinti che la scelta convalidata con il decreto-legge che viene oggi convertito in legge, ossia quella di proseguire nella concessione del *bonus* per compensare le perdite di un sistema sul quale si regge circa l'80 per cento del trasferimento delle merci nel nostro paese, sia fallimentare e non agevoli l'inevitabile riconversione, di cui ha parlato anche il collega Scivoletto, dell'autotrasporto in Italia che le regole del mercato unico europeo ci chiedono e probabilmente ci imporranno, se non sapremo attuare questa riconversione totale in tempi rapidi.

Non so definire questi provvedimenti in modo diverso da una forma di assistenzialismo (una parola utilizzata tante volte, a proposito o a sproposito), che non aiuta la rapida riforma del settore per riconvertire uno dei cardini del sistema di mobilità delle merci nel nostro paese. E credo che anche le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo in merito alla copertura finanziaria siano un segnale d'allarme rispetto alla possibilità di proseguire su questa strada.

A nostro avviso, è scandaloso che per trovare risorse finanziarie a copertura di queste concessioni si siano utilizzati addirittura, come ricordava il collega Scivoletto, i fondi strutturali europei. Ciò prova come l'assistenzialismo sia diventato addirittura un elemento integrante del rapporto di finanziamento tra Europa e Stato nazionale, che dovrebbe invece perseguire altri fini ed altri obiettivi.

In relazione poi all'articolo 4, che riguarda i prepensionamenti, ho già messo in rilievo una circostanza che noi riteniamo singolare: si esprimono preoccupazioni per i prepensionamenti, ma non ci si preoccupa di affrontare questioni di lungo termine, quale quella delle concessioni.

Per questi motivi, come abbiamo già fatto in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del precedente decreto-legge, il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete voterà contro la conversione del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete e del senatore Carpinelli. Congratulazioni).*

DE CORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CORATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo Alleanza Nazionale, superando notevoli perplessità, voterà a favore del provvedimento in esame, convinto della necessità di adottare alcuni interventi sostanziali per il settore dell'autotrasporto; ritiene tuttavia che sia necessario uscire dalla fase della decretazione d'urgenza ed avviare una riorganizzazione complessiva dell'intero settore attraverso una legge quadro. Qualche senatore prima di me ha sottolineato che si continua a ricorrere per questo settore alla decretazione d'urgenza ed io ritengo che ciò non faccia onore sia al Parlamento sia al settore stesso, che richiede interventi strutturali di una certa importanza.

Intendo esprimere anche alcune perplessità sul merito del provvedimento. Innanzi tutto, l 'accordo del 4 agosto 1994 ribadì l'impegno politico di corrispondere un *bonus* fiscale all'autotrasporto merci anche per il secondo semestre del 1994.

L'aumento delle singole voci di costo per gli autotrasportatori, in particolare il prezzo del gasolio alla pompa che è superiore alla media europea, non ha potuto trovare adeguata compensazione nell'aumento delle tariffe avendo il Governo scelto di contenere queste entro la soglia compatibile con i tassi di inflazione programmati. Si è così convenuto di compensare tali costi mediante la concessione del credito di imposta consentendone l'utilizzazione ai fini del pagamento di quanto dovuto sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, dell'imposta lo-

cale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo. Sono stati altresì disposti ulteriori benefici in accoglimento delle richieste dell'UNATRAS, come ha già ricordato lo stesso relatore.

Infine, è stata prevista la proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68, in quanto la sua efficacia triennale cessava col 1994. Pertanto, poichè nell'articolo del decreto-legge del 31 gennaio 1995, n. 28, la cui conversione in legge, con modificazioni, è già stata approvata dal Parlamento e promulgata, è stata prevista la conservazione in bilancio delle somme concernenti la concessione dei benefici, di cui alla legge n. 68 del 1992, detta proroga è il presupposto della spendibilità delle somme conservate in bilancio.

Allo Stato detti fondi risultano di ammontare minore rispetto a quello originariamente previsto essendo stata stralciata la somma di lire 135 miliardi ai fini del finanziamento del credito di imposta.

Com'è noto, il comparto del trasporto pubblico locale è alle prese - come dicevo all'inizio del mio intervento - con una complessa e difficile fase di ristrutturazione.

Nel corso delle trattative del contratto di lavoro dalle aziende veniva avanzata la richiesta di poter disporre di pensionamenti anticipati per un consistente numero di lavoratori al fine di poter conseguire l'auspicata riorganizzazione finalizzata ad una migliore efficienza e funzionalità dei servizi nonchè al risanamento dei bilanci gravati da eccessivi oneri. Infatti, i mancati investimenti nel settore dei trasporti pubblici, l'inadeguata copertura economica della normativa pensionistica, l'aumento delle prestazioni, l'aumento della vita media ed altri fattori aggiuntivi hanno prodotto un notevole squilibrio tra prestazioni previdenziali e contribuzioni, nonostante il rapporto fosse gravato di un'aliquota previdenziale più pesante di quella ordinaria (mediamente superiore del 30 per cento).

In dipendenza di tali fattori venne a suo tempo definito il meccanismo della valorizzazione, quale anzianità contributiva, della maggiore aliquota (2,50 per cento anzichè 2 per cento), trasformata conseguentemente in anzianità maggiore del 25 per cento.

Questo quadro è stato però stravolto dapprima dal decreto-legge n. 92, lasciato decadere, ed ora dal decreto-legge n. 205 in esame che ricomprende una parte del precedente, seguendone la stessa logica e commettendo gli stessi errori.

Infatti, con la formulazione attuale, di fronte al numero già ridotto di interessati (ad oggi si sono raccolte solo 2.200 domande contro le 15.000 previste), la pensione ridotta da una parte ed il costo a carico delle aziende dall'altra rendono non più convenienti i pensionamenti anticipati.

Temiamo che quanto sopra potrà avere gravi ripercussioni sui già precari conti economici delle aziende che hanno sottoscritto l'accordo (ed erogato i miglioramenti contributivi) sul presupposto di poter incamerare i benefici del prepensionamento di minor costo del *turn over*.

Se le cose resteranno così come prospetta il testo al nostro esame, i sostenitori di esso si assumeranno ogni conseguente responsabilità

per la disattesa delle decisioni a suo tempo sottoscritte dalle aziende, dalle associazioni di categoria e dai due Governi.

Come precisavo all'inizio, sia pure in questo quadro e con queste rilevanti perplessità che facciamo presenti ai rappresentanti del Governo e a questo ramo del Parlamento, riteniamo che, nonostante tutto, il Gruppo Alleanza Nazionale debba votare a favore del provvedimento affinchè ci si muova proprio in direzione di alcuni interventi sostanziali nel settore. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PEDRAZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PEDRAZZINI. Signor Presidente e colleghi, il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento anche se con alcune perplessità che esprimo nella speranza che questa sia l'ultima volta che ci troviamo a discutere di *bonus* per certe categorie. Mi riferisco in particolare all'articolo 1 e desidero anche motivare il nostro voto di astensione sugli emendamenti all'articolo 4.

Il decreto-legge è stato concepito per favorire l'esodo del personale autoferrotranviario esuberante attraverso piani di ristrutturazione e risanamento delle aziende di servizio pubblico di trasporto per gli anni 1995-1997. I programmi di ristrutturazione saranno approvati - così recita il decreto-legge - nei limiti dell'autorizzazione di spesa con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo una selezione che tenga conto dell'anzianità contributiva rapportata all'età anagrafica.

Nei termini operativi, poi, si precisa che è possibile il prepensionamento anticipato per il personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, con una anzianità maggiorata in misura non superiore a sette anni. Non ultimo, si chiarisce che è fatto carico agli enti proprietari di versare un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi.

Ora occorrono alcune considerazioni. I piani di prepensionamento saranno approvati nei limiti dell'autorizzazione di spesa. Queste considerazioni si possono fare per aziende premiando o agevolando chi, con forme o modalità diverse, articola le proposte più attinenti e manageriali per il risanamento, ma operare nello stesso modo con persone fisiche è certamente una discriminante non accettabile e può essere causa di notevoli contenziosi nel futuro. Occorre che queste problematiche analizzino tutta una categoria e non i singoli.

Il prepensionamento fino a sette anni perpetua una tradizione che difficilmente si trova nel settore privato, mentre è quasi norma nel settore pubblico. Occorre che questo modo di operare abbia termine nell'interesse collettivo e che si risanino le aziende caricando il costo sulla collettività. Inoltre, è selettivo se visto nel complesso del sistema sociale.

Ecco perchè il Gruppo Lega Nord si è astenuto. Ci esprimiamo in questo modo non già per scarsa sensibilità verso questa categoria di lavoratori di cui comprendiamo la difficoltà per le ristrutturazioni

in atto e da realizzare, ma per la sensibilità che noi abbiamo e sentiamo doveroso avere verso tutto il mondo del lavoro.

Il tema previdenziale è opportuno che venga da qui stralciato ed inserito nella sua naturale sede che è nel complesso della ristrutturazione del piano pensioni.

Solo in quella sede saranno possibili confronti accettabili e si potrà dare la giusta risposta a questi lavoratori.

Diversamente rischiamo, come ora, di portare avanti quel vecchio modo di operare, per categorie, che tanto danno ha creato nel passato – sia in campo economico che sociale – quando sono stati spesso premiati non già coloro che avevano merito, ma chi riusciva ad avere maggiori mezzi di pressione.

Comunque, considerato che questo decreto è stato parecchio migliorato nella sua ultima reiterazione, confermiamo il voto favorevole al provvedimento nel suo complesso. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PALOMBI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PALOMBI. Signor Presidente, signori del Governo, in questa ulteriore reiterazione soltanto poche parole per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico.

Lo ha detto anche il senatore De Corato e quindi sarò molto più sintetico nel ricordare che il governo Berlusconi aveva avviato una trattativa con i sindacati dei lavoratori del trasporto, al fine di trovare soluzioni che consentissero un aiuto alla crisi del settore e un ausilio alla unificazione dei sistemi previdenziali, nel momento in cui il Fondo dei lavoratori dell'autotrasporto andava a confluire nell'Inps. Ricordo anche che nel dicembre dell'anno scorso il ministro Mastella fece un accordo con i sindacati che prevedeva il passaggio dal sistema autonomo del Fondo degli autoferrotranvieri al sistema Inps, con il riconoscimento di un anno ogni quattro anni di anzianità per tenere conto della diversa contribuzione versata dai lavoratori nel corso degli anni.

Abbiamo lamentato che nella prima riedizione di questo decreto da parte del governo Dini l'accordo sottoscritto dal ministro Mastella per conto del governo Berlusconi non fosse stato riportato e creasse delle condizioni di scontento rispetto alla necessità, sempre rispettata, di mantenere la continuità dell'azione di governo e dell'azione amministrativa, e quindi di mantenere gli impegni dei Governi precedenti, soprattutto nel momento in cui si realizzano a livello di trattative sindacali. È questo un elemento che abbiamo lamentato in numerose occasioni, ma non abbiamo trovato la forza parlamentare di far passare un emendamento che riconoscesse la validità di tale passaggio e quindi in dichiarazione di voto l'ho voluto ricordare.

Certo, il provvedimento è atteso, ed essendo atteso fa sì che gli elementi positivi, che sono comunque presenti, facciano propendere per un voto favorevole per consentire di concludere questo *iter* così faticoso. *(Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico e Alleanza Nazionale).*

GIBERTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIBERTONI, *relatore*. Signor Presidente, volevo solo associarmi alla richiesta di parecchi colleghi per intervenire in maniera profonda per la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto. Direi che la chiave per rimuovere e sostituire il farraginoso *bonus* va ricercata nella diminuzione del prezzo del gasolio, anche tenendo conto del fatto che il prezzo alla pompa è superiore alla media europea. L'incongruenza sta nel concedere aiuti di natura contingente aventi gli effetti di palliativi agli autotrasportatori, sottraendo fondi a quei provvedimenti che hanno lo scopo di aiutare la categoria a superare le attuali difficoltà attraverso modifiche strutturali.

Il sistema produttivo italiano ora più che mai è vitale e non può essere continuamente sottoposto a remore che ne ostacolano l'espansione, a causa di un sistema di trasporti che rivela un forte squilibrio tra strada e rotaia. È uno squilibrio dovuto soprattutto all'inefficienza delle ferrovie, incapaci di assolvere al ruolo che loro compete, che è quello di favorire la competitività delle merci italiane anzichè paralizzarle.

Ancora una volta, quindi, è urgente favorire l'intermodalità strada-rotaia, la sola capace di dare efficienza e competitività al trasporto nazionale. Pertanto attraverso programmi di velocizzazione della rete ferroviaria si devono realizzare i miglioramenti fino ad ora disattesi, rivolti anzitutto a spostare quote sempre più consistenti di traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Quello di cui necessita oggi il nostro paese per essere a pieno titolo considerato tra le nazioni più progredite sono i servizi di trasporto merci rapidi, flessibili e di alta qualità.

Per poter soddisfare le domande dell'industria e le richieste dei cittadini in termini di efficienza e qualità di funzionamento, il trasporto stradale deve operare in un mercato concorrenziale libero da restrizioni e distorsioni in un ambito sociale destinato a proteggere settori come la salute, la sicurezza e l'ambiente, in un quadro fiscale nel quale tutti i sistemi di trasporto si facciano pienamente carico dei propri costi.

Data l'importanza di un settore trasporti efficiente dal punto di vista economico, sociale e ambientale si devono stabilire regimi e livelli di investimento coerenti con il perseguimento di questi obiettivi, nonchè applicare i necessari provvedimenti per combattere le numerose attività abusive ed illecite che falsano la concorrenza.

Di fronte alla crescente concorrenza mondiale, la futura competitività dell'industria ed il relativo tenore di vita dipendono dai miglioramenti derivanti dall'eliminazione di mercati frammentati e distorti, e di conseguenza dal continuo miglioramento dell'efficienza e dalla qualità del settore del trasporto merci nazionale.

Nei mercati liberi il settore è stato in grado di ristrutturarsi e modificare prontamente i metodi per ottenere vantaggi in termini di efficienza e soddisfare la domanda in fase di trasformazione.

Ciò ha provocato la riduzione del numero dei piccoli operatori, lo spostamento dell'attività in conto proprio a quello di tipo professionale e la formazione di diverse alleanze strategiche.

È il caso di ricordare che l'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma autorizza gli aiuti di Stato sempre che non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Nel caso particolare del trasporto stradale la legislazione autorizza gli aiuti unicamente a titolo eccezionale e provvisorio per eliminare nell'ambito di un piano di ristrutturazione l'eccesso di capacità che provoca gravi problemi strutturali.

Si ritiene indispensabile garantire che tutti i modi di trasporto coprano i costi totali dell'infrastruttura, i costi ambientali e gli altri costi sociali e che il livello di finanziamento delle infrastrutture, della formazione degli operatori e dei conducenti e di applicazione delle disposizioni sia compatibile con le esigenze del servizio di trasporto e con la competitività dell'industria comunitaria nell'ambito del mercato interno. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Falqui).*

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Una brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente, dal momento che sono già intervenuta in discussione generale.

Credo che noi, con questo provvedimento, tocchiamo il problema della riconversione nel campo delle modalità di trasporto. Dicevo questo anche a proposito del decreto precedente: con questo e soltanto con questo provvedimento non potremo provvedere a quanto invece abbiamo tutti davanti come modello nuovo di trasporto. Quindi, al di là di quanto prevede questo provvedimento, noi dovremo completare il quadro al quale, peraltro, faceva riferimento anche il collega Falqui.

Ora, molti hanno sollevato obiezioni sulla questione dell'erogazione dei *bonus* fiscali ritenendoli una forma di assistenzialismo. Noi sappiamo che si tratta del completamento di quanto previsto per l'anno 1994 e riteniamo che in questo modo potremmo chiudere il discorso dando così la possibilità di avviare un processo di riorganizzazione del settore dell'autotrasporto per conto terzi collegandolo a tutto il resto del settore del trasporto.

Vedete, lo diceva anche il senatore Gibertoni nel suo ultimo intervento noi stiamo aspettando, in Commissione trasporti, il contratto di programma; non sappiamo l'Anas quali progetti abbia per i prossimi due anni; non sappiamo esattamente come si riorganizzerà tutto il comparto del trasporto marittimo (cabotaggio, trasporto pubblico e trasporto privato); non possiamo prevedere una connessione tra le varie modalità di trasporto e quindi anche un riequilibrio all'interno delle varie modalità trasferendo il trasporto merci dalla strada alla ferrovia, perfino sugli aerei e anche sulle navi, fino a che non avremo chiaro che cosa si intende fare in ognuno di questi settori e poi fino a che non avremo dentro questo quadro la capacità e la possibilità di connettere i progetti per questi settori.

Ecco che allora questi possono risultare - e in parte lo sono - provvedimenti tampone che fanno fronte ad una emergenza piccola o grande che sia, nella quale c'è l'altra emergenza del trasporto pubblico locale che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, per il quale occorrerà

agire - se lo vogliamo davvero rendere un pubblico servizio per i cittadini di tutte le città, dalle piccole aree alle grandi aree metropolitane - togliendolo da quella palude nella quale sta da anni dopo che sono stati aboliti i fondi centrali del trasporto, senza che si sia provveduto a creare le condizioni per dare efficienza al trasporto pubblico.

Mi auguro che davvero si possa aprire un capitolo diverso e quindi chiudere con tutto ciò che può sembrare assistenzialismo o intervento tampone avviando un processo chiaro e netto di rinnovamento, di ristrutturazione e di ammodernamento nello sviluppo del trasporto in generale.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi del senatore Bertoni).*

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, di questo argomento abbiamo discusso in Commissione lavori pubblici più volte in occasione delle varie reiterazioni del relativo provvedimento. Certamente tutti questi mesi che abbiamo perso avrebbero potuto essere utilizzati per arrivare a una definizione completa delle intermodalità, soprattutto in quegli snodi centrali del traffico merci che ci sono in Italia e che hanno necessità di avere un'organizzazione di lavoro e legislativa totalmente diverse da quelle esistenti.

Consideriamo l'approvazione di questo provvedimento un primo passo, come diceva la senatrice Fagni poco fa, verso una riorganizzazione completa del settore. Mi auguro che il Governo, qualunque esso sia, sia sensibile a questo problema, che è di grande importanza per lo sviluppo del paese. Voteremo quindi a favore del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Metto al voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: »Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1703) *Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti ammi-*

nistrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni».

Il relatore, senatrice Briccarello, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente PINTO

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene oggi in conversione questo decreto recante misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. È indubbio che questo tema ha da tempo affaticato dottrina, giurisprudenza e Aule parlamentari, poichè nell'ultimo decennio si sta assistendo al tentativo di rendere finalmente (anche se è molto difficile) adeguati alle aspettative degli utenti tanto l'organico della pubblica amministrazione, quanto le strutture della medesima in base a un sistema omogeneo di revisione di norme e principi che consenta di pervenire a un risultato soddisfacente.

Il decreto-legge oggi in esame constava inizialmente di un articolato al cui primo punto era prevista la delegificazione di numerosi procedimenti amministrativi, demandando al Governo il compito di procedere mediante regolamento. La Commissione affari costituzionali ha ritenuto più corretto procedere a una simile operazione attraverso lo strumento del disegno di legge e non mediante la decretazione d'urgenza; pertanto l'articolo 1 è stato stralciato da questo contesto e oggi non viene in discussione, essendo diventato oggetto di apposito disegno di legge governativo, per cui tornerà alla nostra attenzione più avanti. L'articolo 2, invece, diventato quindi il primo articolo oggi in discussione, concerne le cosiddette carte dei servizi ad oggi adottate soltanto a titolo facoltativo da alcune amministrazioni. Tutti gli enti che erogano servizi pubblici indicati in un apposito elenco all'allegato 2 (si tratta di servizi di primaria importanza, riguardanti la sanità, l'assistenza, l'acqua, la previdenza e il consumo) devono adottare delle carte dei servizi in base a schemi predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate. Dette carte devono essere adottate entro un certo termine, come prevede il secondo comma dell'articolo, e di esse deve essere data all'utenza adeguata pubblicità al fine di pervenire alla piena conoscenza delle medesime da parte dell'utenza stessa.

L'articolo 3 rientra in quella serie di misure legislative che vogliono affrontare in linea di principio - torno a dire - le problematiche della

pubblica amministrazione ed, al fine di giungere ad una migliore efficienza del sistema, integra il funzionamento e le attività degli uffici per la relazione con il pubblico.

Tutti sappiamo che oggi il colloquio tra il cittadino e l'incaricato allo sportello, con il servizio e con la pubblica amministrazione è più che mai essenziale. Quindi, il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge al nostro esame, che cerca di razionalizzare e migliorare tale rapporto, recita: «Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione».

Infine, si prevede – si tratta di un'innovazione di grande importanza – che ai fini del concorso e della progressione in carriera del dipendente sia data notizia e siano valutate anche le iniziative proposte, previa una verifica dell'efficacia da parte degli organi di vertice dell'amministrazione. In altre parole, si prevede che anche questo sia oggetto nel comportamento del dipendente di idonea valutazione, in positivo o in negativo che sia.

L'articolo 4 affronta il problema della mobilità volontaria, apportando una limitata modifica al comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Si tratta di una norma che intende incentivare la mobilità volontaria e non riguarda il problema ben più ampio del blocco delle assunzioni.

Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge al nostro esame recita: «Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»; ciò riguarda il personale della Polizia di Stato e quello del Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 5 prevede che le amministrazioni competenti agli interventi pubblici nelle aree depresse del Mezzogiorno siano tenute a presentare due volte l'anno al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione particolareggiata, indicante lo stato di attuazione e il risultato operato, ciò al fine di permettere sia lo svolgimento del compito di coordinamento, programmazione e vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sia la presentazione al Parlamento della relazione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

Il comma 2, sempre dell'articolo 5, prevede la nomina di un commissario *ad acta* nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti.

Il disegno di legge n. 1703 oggi al nostro esame non prevede oneri, perchè anzi, al contrario, si presume che, una volta attuato un processo di razionalizzazione, si possa arrivare ad un vantaggio, e quindi ad una riduzione di determinati costi.

Al decreto-legge n. 163 del 1995 al nostro esame sono stati presentati alcuni emendamenti da parte della Commissione; a tale proposito,

chiederò alla Presidenza di poterne modificare alcune parti per poterci adeguare al parere espresso alla Commissione bilancio. Quindi, nel corso dell'esame degli emendamenti, chiederò di apportare queste minime variazioni al testo delle proposte modificative, così come suggerito dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, molto brevemente. Il Governo ritiene molto importante il disegno di legge n. 1703, perchè esso mira a consentire una razionalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione; costituisce la premessa per una semplificazione della vastissima normativa che ne regola l'attività; mira anche alla responsabilizzazione dei dirigenti cosa che, come sappiamo, costituisce un elemento indispensabile affinchè le modifiche normative possano trovare attuazione concreta; e consente di attuare la normativa in materia di mobilità del personale pubblico.

Il Governo condivide gli emendamenti presentati dalla Commissione, in particolare quelli relativi ai servizi e ai controlli interni; inoltre è favorevole alle modifiche preannunciate dalla senatrice Briccarello, in quanto tenderanno a recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio.

In conclusione, si fa presente che, sotto il profilo finanziario, l'intera normativa mira ad ottenere risparmi che deriveranno da una maggiore snellezza e da una maggiore efficienza dell'attività amministrativa, ancorchè allo stato attuale tali risparmi non possano essere precisamente quantificati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione.

GEI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione dell'emendamento 4.0.101 (limitatamente ai commi 2 e 3), sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 5.0.100, formula parere contrario, ai sensi dello stesso articolo 81 della Costituzione, sulla copertura di cui al comma 3, limitatamente all'anno 1995, in quanto non risultano esservi disponibilità finanziarie sull'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo speciale di parte corrente.

Esprime infine parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.102 a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso sia espressamente prevista la non onerosità degli incarichi di cui al comma 3».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, con l'annesso allegato, è stato soppresso per effetto della deliberazione adottata il 17 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo e l'annesso allegato sono i seguenti:

Articolo 2.

(Qualità dei servizi pubblici)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *b), e), f),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei princìpi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

ALLEGATO 2

SERVIZI PUBBLICI

(articolo 2, comma 1)

- Sanità
- Assistenza e previdenza sociale
- Istruzione
- Comunicazioni e trasporti
- Energia elettrica
- Acqua
- Gas
- Altri settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica».

2.100 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Uffici relazioni con il pubblico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascisolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 5-bis, *dopo le parole:* «alla semplificazione», *inserire le seguenti:* «e all'accelerazione».

3.100 LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso 5-bis, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e ai documenti amministrativi».

3.101 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Conferenza di servizi)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente comma:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente"».

3.0.100 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BRICCARELLO, *relatore*. Do per illustrato anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*ter*.

(Rimedi per l'inosservanza dei termini)

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'evocazione.

2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546».

3.0.101 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di misure migliorative dei servizi all'utenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.101, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto col seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*quater*.

(Servizio di controllo interno)

1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 vigono fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio per il controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonchè la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

3.0.102 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, è necessario apportare una modifica all'emendamento in questione. Alla fine del comma 3, occorre inserire le seguenti parole: «Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla modifica testè proposta dal relatore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a tale modifica, anche se si tratta di una *fictio*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.102, presentato dalla Commissione, con la integrazione testè indicata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*quinquies*.

(Conclusione di accordi)

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati"».

3.0.103 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.103, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

(Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente)

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole:«*possono parimenti dare comunicazioni* di tale vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «danno parimenti comunicazioni di tali vacanze».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Procedura semplificata per studi e progetti)

1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996».

4.0.100 LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

2. Ai fini del parere di cui al comma precedente, l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

3. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

4.0.101 LA COMMISSSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.0.100.

In relazione all'emendamento 4.0.101, poichè la 5ª Commissione permanente ha espresso un parziale parere contrario, propongo di eliminare i numeri 2 e 3; restano fermi i numeri 1 e 4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 4.0.101.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche con la soppressione proposta, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse)

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 750 milioni per l'anno 1995, in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e

in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni publiche o private, nonchè presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale».

5.0.100 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BRICCARELLO, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso, per il parere contrario della Commissione bilancio, propongo di sopprimere, al comma 3, le parole: «in lire 750 milioni per l'anno 1995,». Il comma 3 va quindi letto nel seguente modo: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997,» e così via.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 5.0.100.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, chiedo che si votino per parti separate i tre commi dell'articolo 5-*bis*, perchè il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete ha perplessità sul terzo comma.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo sono d'accordo?

BRICCARELLO, *relatore*. No, signor Presidente, chiedo che si voti l'intero articolo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. In effetti, credo che non si possa votare per parti separate perchè il terzo comma è conseguenziale ai precedenti in relazione all'onere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100.

PIERONI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione.

MARCHETTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti annuncia il voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.100, presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Noi riteniamo che il provvedimento in esame costituisca un primo e significativo passo verso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, con lo snellimento delle procedure.

Un ulteriore passo è quello che si sta portando avanti con un'altra iniziativa del Governo che è all'esame della Commissione di merito. Tuttavia, ritengo che si debba auspicare che - come ha sottolineato il Sottosegretario nelle dichiarazioni testè fatte - questa sia soltanto una premessa per pervenire ad un disegno globale di riforma che metta in condizione la pubblica amministrazione di operare al meglio

affinchè siano veramente riconosciuti, nella nostra comunità, i diritti di cittadinanza.

È sempre esistito un conflitto latente tra pubblica amministrazione e cittadini e in una società ben ordinata bisogna fare di tutto perchè questo conflitto scompaia o almeno si attenui il più possibile. Ciò è possibile nel momento in cui si semplifica e si sburocratizza al massimo l'*iter* delle procedure amministrative e la pubblica amministrazione si mette veramente dalla parte del cittadino. Ritenendo che questo sia un primo passo, una premessa, auspichiamo che si arrivi veramente alla conclusione di questo viaggio volto al miglioramento della pubblica amministrazione nel senso da noi desiderato.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, colleghi, esprimo profondo rammarico per il fatto che non sono stati accolti dalla 1ª Commissione o non ammessi da quest'Aula del Senato alcuni emendamenti che intendevano rendere più semplici i procedimenti amministrativi onde migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione anche in provincia di Bolzano.

Annuncio pertanto il voto contrario del mio partito che è motivato da alcune gravi carenze che sono contenute in questo disegno di legge, in modo particolare per quanto riguarda la provincia di Bolzano.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, non ritengo che ci si trovi di fronte ad un provvedimento che si possa definire molto importante, come è stato sottolineato dal rappresentante del Governo. Non credo che la materia affrontata non sia di grandissimo rilievo; anzi sono convinto che la semplificazione, l'accelerazione e la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione rappresentino certamente una questione di rilevanza che non può sfuggire a nessuno. Tuttavia, ritengo che il testo sottoposto all'Aula, sul quale siamo chiamati ora ad esprimere il nostro voto, sia estremamente ridimensionato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo.

Il testo originario infatti aveva l'ambizione di affrontare malamente - come ha indicato l'Aula del Senato - alcune questioni di enorme rilievo. Infatti, la disposizione che caratterizzava originariamente il provvedimento, l'articolo 1, è stata soppressa perchè dichiarata non conforme alle norme della Costituzione e di Regolamento. Non sono stati riconosciuti i presupposti di costituzionalità dell'articolo 1 che - ripeto - trattava questioni che andranno affrontate in altro modo e che soltanto marginalmente continuano ad essere presenti nel testo attuale, cioè per quanto si può provvedere (così ha stabilito l'Aula) attraverso un decreto-legge.

Il testo sul quale ci si deve oggi pronunciare, ancorchè estremamente ridimensionato, contiene norme che consideriamo comunque positive, fatta salva la riserva che abbiamo espresso con l'astensione dalla votazione dell'emendamento 5.0.100.

Quindi esprimiamo voto favorevole sulle disposizioni che rimangono dell'originario decreto-legge, che comunque pensiamo possano determinare effetti positivi seppure modesti.

Anch'io avrei preferito che fossero accolte almeno alcune delle richieste del collega Karl Ferrari e mi rammarico che questo non abbia potuto avvenire.

Tuttavia, nei limiti del ridimensionamento delle norme sulle quali ci possiamo pronunciare, esprimo il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti.

FONTANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANINI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento. Desidero tuttavia esplicitare a quest'Aula il rammarico per il fatto che alcuni emendamenti che erano stati proposti in Commissione non sono stati recepiti; in particolare il tentativo di semplificare ancora le norme amministrative. In pratica, avevamo proposto l'istituzione di un comitato per la semplicità e il visto di semplicità degli atti. Questo perchè vogliamo che si attui la semplificazione nei rapporti fra le imprese, i lavoratori autonomi, i cittadini e l'amministrazione. Siamo inoltre perplessi riguardo alle valutazioni e alle conseguenti sanzioni che verranno irrogate dai dirigenti preposti al controllo di queste nuove misure. In pratica, anche questo disegno di legge non prevede la separazione del servizio di controllo da quello di valutazione, per cui siamo di fronte ad una commistione pericolosa, tale che il controllo di gestione non sarà uno strumento valido offerto al dirigente per verificare l'andamento dell'efficienza del proprio ufficio, ma sarà visto come strumento punitivo, molte volte, nei confronti dei colleghi. Si determinerà quindi una difficoltà per questo momento di verifica della vita della pubblica amministrazione nel dare quei risultati che tutti noi attendiamo.

In ogni caso il provvedimento apporta delle innovazioni in merito alla vita della pubblica amministrazione e speriamo che attraverso un disegno di legge si possano recepire le proposte che la Lega Nord aveva presentato in Commissione.

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

MAGLIOZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIOZZI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale preannuncio il voto favorevole pur facendo rilevare che, in sede di Commissione, sono stati ritirati emendamenti opportuni e puntuali in ordine alla posizione dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti. Il Governo, in quella circostanza, ha ritenuto di dover tener conto di questo elemento, in considerazione del fatto che la legge 13 maggio 1983, n. 197, sulla ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti ha provveduto alla privatizzazione di quell'istituto. Quindi il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti privatizzati ha bisogno di nuovi contratti collettivi escludendo come riferimento l'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni.

A tale proposito avevamo predisposto un emendamento che proponeva:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 1995, l'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

"Art. 11.

1. Ai fini del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che viene regolato con rapporto di lavoro di diritto privato, si fa riferimento ai contratti collettivi del settore del credito, per quanto applicabili.

2. Nulla è innovato relativamente al versamento dei contributi previdenziali, al bilancio dello Stato ed alle procedure afferenti il trattamento di quiescenza.

3. Tutte le spese di personale fanno direttamente carico al bilancio autonomo della Cassa depositi e prestiti"».

La proposta è stata ritenuta complicante per la soluzione e il sollecito varo del disegno di legge, motivo per cui l'emendamento è stato ritirato in sede di Commissione, ma viene qui riproposto dal Governo il richiamo essenziale a una regolamentazione autonoma della Cassa depositi e prestiti, che ovviamente deve seguire le norme del diritto civile, come poc'anzi enunciavo nella lettura dell'emendamento ritirato.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Signor Presidente, noi abbiamo oggi all'approvazione dell'Aula un testo che, come è stato ricordato, ha perso per strada una parte certamente non marginale, che è l'articolo 1, tradottosi, per la giusta decisione della 1ª Commissione e dell'Aula poi, in un autonomo disegno di legge. Purtuttavia consideriamo questo un atto normativo non privo di importanza, soprattutto se si considera come primo elemento di una strategia di insieme, che tenda alla semplificazione ed alla maggiore efficienza della pubblica amministrazione e quindi alla possibilità di dare ai cittadini una qualità di servizi ed una loro produttività migliori che in passato.

La Commissione non ha inteso di poter procedere su alcune strade che venivano indicate da emendamenti proposti, ipotesi certamente meritevoli di attenzione; il collega Fontanini faceva adesso menzione di tutta la tematica dei nuclei di valutazione e del profilo delicatissimo della responsabilità per risultati dei dirigenti, obiettivi certamente da porre all'attenzione, ma che la Commissione ha ritenuto avessero bisogno di una riflessione ulteriore, visto che questa specifica sede non consentiva una valutazione adeguatamente approfondita. In questo senso io credo che è molto importante considerare che abbiamo all'esame della 1ª Commissione il disegno di legge parallelo, nel quale queste tematiche potranno e dovranno certamente avere uno spazio adeguato ed un'attenzione specifica.

Abbiamo poi approvato un emendamento sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione proposto dal Governo che va a toccare uno degli snodi importanti per la riqualificazione della pubblica amministrazione. È sembrata dunque un'iniziativa positiva, anche qui da completare, ad esempio, con una normativa che consenta poi una valutazione dei risultati della Scuola della pubblica amministrazione. Anche qui abbiamo forse la necessità di approfondire i criteri di valutazione e di efficienza di questi meccanismi di formazione, ed anche questo credo sia un tema che dovrà e potrà trovare spazio nel disegno di legge all'esame della 1ª Commissione.

Il voto del mio Gruppo è quindi un voto favorevole, ma esprimiamo anche l'impegno di continuare a dare un'attenzione ravvicinata a questi problemi nelle sedi legislative che sono già disponibili, in particolare il disegno di legge più volte menzionato.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, come altri interventi hanno indicato, quello che ci accingiamo a compiere oggi è un piccolo ma significativo passo. Io accetto il ridimensionamento proposto dal collega Marchetti sul peso complessivo del provvedimento che stiamo per approvare, ma annuncio il mio convinto voto favorevole proprio perchè, come è stato evidenziato dai colleghi Fontanini e Villone, comunque l'esigenza di chiarezza e semplicità nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini trova un riscontro istituzionale importante nell'adozione delle norme che ci apprestiamo a licenziare.

Certo, il gioco dell'oca che il cittadino deve affrontare per seguire l'*iter* delle pratiche che lo interessano, è ancora in vigore, ma muoviamo un piccolo, significativo passo che ha valore proprio perchè lo muoviamo. Richiamerei, all'atto di annunciare il voto favorevole del mio Gruppo, il Governo ad una larga disponibilità in sede di esame del disegno di legge che fa riferimento all'articolo 1, che è stato stralciato dalla Commissione per i motivi già illustrati dalla relatrice in funzione del passaggio in sede deliberante, ad accogliere le osservazioni che sono state sottolineate dai colleghi perchè condivise largamente e convintamente da questo Gruppo. Mi riferisco, in particolare, a quelle sottolineate dal collega Fontanini sulla questione della responsabilità in fun-

zione dei risultati per ciò che concerne la dirigenza e mi riferisco anche all'unico emendamento su cui questo Gruppo non ha espresso un voto favorevole. Cioè quello del finanziamento dell'attività della Scuola superiore, non perchè non sia necessario farla funzionare, ma perchè dirottare un complesso di 27 miliardi in un biennio senza porsi problemi di verifica di produttività mi pare che sia discutibile. È un argomento che possiamo recuperare se abbiamo la disponibilità del Governo in questa direzione.

BRICCARELLO, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO, *relatore*. Volevo che mi fosse consentito di esprimere a mia volta il voto favorevole e la soddisfazione perchè in quest'Aula si è recepito questo provvedimento. È vero, non si tratta di un grosso provvedimento dal momento in cui è stato espunto l'articolo 1, ma certamente è un provvedimento importante perchè cambia ancora di più e sostanzialmente la filosofia della pubblica amministrazione.

Ritengo che dalla riforma Cassese ad oggi certamente nel campo della pubblica amministrazione si siano aperte delle voragini, ci siano stati dei crateri perchè questo cambiamento ha un po' stravolto principi consolidati nel tempo.

Quindi, come è stato sottolineato da alcuni colleghi, c'è la necessità che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, venga rivisto per quanto concerne lo stato giuridico di alcuni enti, perchè quel provvedimento ha fatto di ogni erba un fascio, molto spesso non valutando determinate peculiarità, per cui è corretta la proposta del collega Magliozzi ma non pertinente nel contesto di filosofia, di principi e di modalità operative in generale che questo decreto intende portare avanti.

Mi auguro che un ripensamento su alcune situazioni del decreto legislativo n. 29 (per esempio, la Cassa depositi e prestiti e altri enti) venga fatto nelle sedi opportune. Auspico altresì che Parlamento e Governo compiano opportune valutazioni intese a rivedere - però in un comparto organico - la posizione della dirigenza della pubblica amministrazione. Vorrei ricordare che io provengo dalla pubblica amministrazione e che i dirigenti della pubblica amministrazione fino al decreto legislativo n. 29 erano da anni in attesa di una riforma della legge quadro sulla dirigenza che riconoscesse loro tanto gratificazioni economiche quanto doveri e diritti ovviamente modificati da uno *status* certamente cambiato nel tempo. È sacrosanto responsabilizzare il dirigente, ma è anche doveroso fornirgli gli strumenti. Ecco perchè nel momento in cui si parla della Scuola superiore della pubblica amministrazione - che certamente deve crescere perchè deve crescere questa dirigenza e deve cambiare - non condivido le perplessità dei colleghi che si oppongono all'emendamento sui corsi della stessa, giacchè noi dobbiamo riformare la pubblica dirigenza e dobbiamo aiutarla a crescere fornendole tutti gli strumenti concreti possibili. Dobbiamo prevedere norme adeguate e controlli opportuni, ma certamente dobbiamo fornire anche strumenti formativi.

Per quanto riguarda i controlli, nel momento in cui si predispongono organismi che si sovrappongono e che devono controllare bisogna stare attenti a non creare soltanto delle sovrastrutture che alla fine possono rivelarsi più costose del sistema precedente. Certamente è necessario affidare a dei nuclei di valutazione la valutazione del dirigente; è opportuno che ci sia un certo stacco tra i ruoli, ma bisogna anche che ci sia la conoscenza vera e reale dell'operato della pubblica amministrazione, perchè un organismo esterno non sempre ha il polso della realtà concreta.

Quindi chiedo, e spero, che da quest'Aula e dal Governo esca una riforma vera dello *status* del pubblico dipendente, della dirigenza che tenga conto di tutto, diritti e doveri, luci e ombre, perchè la pubblica amministrazione oggi è certamente un universo differenziato, in cui ci sono sacche di enorme inefficienza e di colpevolezza da parte dei pubblici dirigenti che non sono stati all'altezza della situazione; ma ci sono anche momenti di buona volontà e strutture efficienti, che non meritano un trattamento di disprezzo così differenziato come molto spesso avviene quando ci si accinge a parlare in termini sanzionatori. Chiedo equilibrio anche per la pubblica dirigenza ed esprimo voto favorevole e piena soddisfazione per questo provvedimento, che in linea di principio avvicina il dirigente al cittadino.

Sono vent'anni che ritengo che il cittadino debba dialogare con la pubblica amministrazione e non sentirsi nessuno quando è dall'altra parte dello sportello. Finalmente qui si riconosce almeno questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni».

È approvato.

Saluto ad una delegazione russa della regione di Tjumens

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è attualmente in visita al Senato ed è ora presente nella tribuna degli ospiti una delegazione russa di amministratori locali guidata dal signor Granovski, che è vice presidente della regione di Tjumens; sono altresì presenti tre sindaci di città di quella stessa regione. A voi tutti il nostro benvenuto. *(Generali applausi).*

Discussione del disegno di legge:

(1730) *Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite».

Il relatore, senatore Guerzoni, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, sarò molto breve, anche perchè di questo provvedimento l'Aula conosce già i termini allorchè ce ne siamo occupati sia pure nell'ottica dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione.

Il provvedimento interviene a proposito di alcune amministrazioni statali laddove si sono formate le otto nuove province di Biella, Crotone, Lodi, Lecco, Prato, Rimini, Verbania-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le quali hanno iniziato a funzionare con le elezioni amministrative dell'aprile e maggio scorsi. Si interviene in materia di prefetture, questure e vigili del fuoco con l'aumento di otto unità per i prefetti, per i dirigenti superiori di polizia e per i comandi del Corpo dei vigili del fuoco. Si interviene poi in materia di organici per tutte queste amministrazioni. A questo proposito, per considerazioni finanziarie, si propone di assestare al momento il 50 per cento del fabbisogno. Nel frattempo il personale sarà destinato in missione temporanea per il periodo necessario all'assegnazione ordinaria degli organici, sia pure al 50 per cento. Si prevedono ancora adeguamenti di organici per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza.

Alcuni emendamenti della Commissione permettono a mio avviso di perfezionare ulteriormente il provvedimento. Con la stessa finalità da parte del relatore saranno giudicati anche gli emendamenti che le colleghe e i colleghi avranno presentato nel frattempo in Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pieroni. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Rinuncio anch'io.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il decreto-legge nel suo complesso, non posso che rivolgermi

all'Assemblea affinchè venga convertito in legge nel modo più celere, auspicando che con altrettanta celerità anche la Camera dei deputati lo approvi, onde evitare la sua reiterazione.

Si tratta di un provvedimento che consentirà all'amministrazione dell'interno la costituzione degli uffici nelle nuove otto province istituite con i decreti legislativi del 1992. È stato compiuto un notevole sforzo, perchè l'amministrazione dell'interno e i prefetti, che sono i rappresentanti del Governo, possano essere vicini alle esigenze delle collettività locali.

Dal momento che il relatore ha con significativa sobrietà espresso un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso, da parte del Governo e di chi vi parla vi è una completa adesione a che il disegno di legge n. 1730 possa essere approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

DELFINO, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che per le spese per le quali la copertura è prevista sul fondo speciale di parte corrente sia indicato l'onere a regime, che coincide con quello del terzo anno».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 4.0.100 (nuovo testo), per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Articolo 1.

(Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonchè di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.

3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nel limite massimo».

1.100 BEVILACQUA, MONTELEONE, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, RECCIA, BERSELLI, PACE, SIGNORELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è ammesso lo scorrimento per ciascun concorso della graduatoria generale degli idonei» *inserire le seguenti:* «anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province».

1.3 LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio» *con le altre:* «se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEVILACQUA. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è di semplice interpretazione, in quanto si riferisce al comma 1 dell'articolo 1, laddove si prevede la copertura della vacanza dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto «nel limite massimo del cinquanta per cento». Ritengo che sarebbe opportuno che il Parlamento si assumesse la responsabilità di una definizione in termini chiari, senza parlare di «limite massimo», ma affermando solo e semplicemente «nella misura del cinquanta per cento».

Mi pare che una volta l'onorevole Occhetto abbia detto che vi è un partito politico che non si presenta mai alle elezioni ma le vince sempre: quello dei burocrati. Sarebbe opportuno che cercassimo di non farlo più vincere, e ci assumessimo le relative responsabilità.

Pertanto, invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.100, che stabilisce in maniera chiara il limite dei posti da coprire in considerazione delle esigenze finanziarie del paese, e propone quindi di sopprimere al comma 1, secondo periodo, le parole: «nel limite massimo», dicendo soltanto «del cinquanta per cento». *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3 e 1.2, presentati dalla Commissione, si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, vorrei brevemente esporre come interpreto tale proposta. Probabilmente si teme che siano previsti trattamenti diversi nei vari territori. Così i presentatori, in buona sostanza, sostengono che tutte le amministrazioni che andiamo ad istituire debbano avere una certa dotazione di personale; togliendo le parole «nel limite massimo» si limita il margine di discrezionalità. Se questa interpretazione è esatta, esprimo parere favorevole sull'emendamento.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, per la verità qualora dovessimo eliminare dal comma 1 dell'articolo 1 le parole «nel limite massimo», elimineremmo quella possibilità di provvedere anche in misura inferiore al cinquanta per cento. Mi permetto quindi di dissentire dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.100 e di insistere perchè rimanga invariato il testo del provvedimento, che prevede per la copertura l'utilizzo delle graduatorie degli idonei nel limite massimo del cinquanta per cento. Ritengo infatti che l'amministrazione, anche in relazione ad oneri finanziari, debba poter godere di una fascia discrezionale.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.3 e 1.2, presentati dalla Commissione, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

BEVILACQUA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 1.0.200, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori, del quale invito il senatore segretario a dare lettura.

DELFINO, *segretario:*

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato può ubicare la propria sede nelle province istituite con i decreti legislativi 6 marzo 1992 e 30 aprile 1992 al di fuori del comune capoluogo, nell'ambito del disposto dell'articolo 5, comma 1, dei medesimi decreti legislativi, per garantire nel modo più adeguato sia l'efficienza e la funzionalità dei rispettivi servizi che gli obiettivi del contenimento dei costi e del collegamento con le necessità e realtà territoriali».

1.0.200 PREIONI, FONTANINI, FABRIS, BRIGANDI, SCAGLIONE, LORENZI, GIBERTONI, MANFROI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* PREIONI. Signor Presidente, la finalità dell'emendamento è quella di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato di istituire, in sede di prima applicazione del provvedimento che si riferisce alle province recentemente istituite, i propri uffici decentrati anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia. Questo emendamento non tende alla proliferazione di ulteriori uffici, ma individua soltanto la sede dell'amministrazione dello Stato, decentrata nella provincia, in un comune diverso dal capoluogo.

Non faccio mistero dei motivi per i quali è stato presentato l'emendamento 1.0.200. Si è tenuto conto della nuova provincia di Verbania-Cusio-Ossola, il cui capoluogo di provincia è la città di Verbania. Per una serie di circostanze e di accordi in sede locale, ci sarebbe l'ambizione di avere il decentramento di amministrazioni dipendenti dai Ministeri anche in altri comuni, considerata la realtà locale che è composta di tre diverse zone, ciascuna omogenea ma distinta dalle altre e ciascuna con caratteristiche e peculiarità proprie. In sostanza, si vorrebbe adottare uno strumento normativo per consentire ai diversi Ministeri di collocare la sede provinciale della propria rappresentanza in un comune diverso dal capoluogo della provincia, ma nella zona che possa trarre maggiore beneficio dalla presenza dell'ufficio decentrato dell'amministrazione diretta dello Stato.

Chiedo naturalmente a tutti i colleghi di sostenere, con il proprio voto favorevole, l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, do atto volentieri ai proponenti di questo emendamento di avere introdotto alcune modifiche al testo originario, presentato nel corso dell'esame effettuato dalla Commissione, che non per caso non è stato accolto. È stata superata infatti

l'idea di un provvedimento che recasse norme, sia pure facoltative, per una sola delle otto province recentemente istituite; si è chiarito inoltre che non si intende istituire uffici aggiuntivi, ma alternativi.

Pur essendo favorevole all'emendamento presentato, devo tuttavia esprimere un rammarico. Voglio innanzi tutto ricordare che esiste già una norma del 1992 che fa riferimento alla facoltà per le amministrazioni statali di decentrare i propri uffici nei territori delle nuove province. Il mio rammarico è che non si possa estendere tale facoltà a tutte le province italiane, poichè - insistendo su questa esigenza, di cui sono convinto - sorgerebbero alcune difficoltà per la copertura finanziaria. Tali difficoltà non sorgono per le otto province recentemente istituite, in quanto la copertura finanziaria prevede già queste spese.

Come ho già detto, pur essendo convinto dell'opportunità di estendere tale facoltà a tutte le province italiane, per l'esigenza di non bloccare l'*iter* del provvedimento in esame, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.0.200, nel testo riformulato.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sull'emendamento in esame mi rimetto all'Assemblea.

Occorre tener presente che, per quanto riguarda i decreti legislativi istitutivi delle nuove province, il primo comma dell'articolo 5 prevede la non obbligatorietà dell'istituzione degli uffici periferici. Quindi, la proposta formulata con l'emendamento 1.0.200 contesterebbe in sostanza una facoltà già prevista nell'ambito di quel disposto. Infatti, dalla non obbligatorietà della istituzione degli uffici periferici nelle nuove province, come principio fondamentale, si potrebbe argomentare che deriva anche la facoltatività circa l'ubicazione delle sedi degli stessi uffici nei rispettivi copoluoghi.

Comunque, sull'emendamento in esame, come ho già detto, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, avevo già espresso la propensione contraria ad un analogo emendamento presentato in Commissione. Tuttavia, devo nuovamente manifestare la mia contrarietà non più sommessamente ma in modo deciso, viste le argomentazioni espresse nel corso della illustrazione dell'emendamento. Ritengo infatti che si verrebbe a determinare un precedente la cui diffusione in futuro sarebbe un'incognita. Ogni provincia presenta situazioni particolari che possono anche richiedere l'attenzione della pubblica amministrazione; ma non per questo è opportuno stabilire una eccezionalità nel momento in cui si istituiscono nuove province. Una previsione del genere o vale per tutto il territorio nazionale o non vale.

Nel caso concreto, così come è stato sottolineato, d'altra parte anche dal relatore, esiste la facoltà da parte della pubblica amministrazione di decentrare alcuni uffici. Non vedo pertanto la necessità di con-

sacrare tale previsione in una norma legislativa che riguardi soltanto alcune province del territorio nazionale.

Per questo motivo, dichiaro il voto contrario a questo emendamento che, a mio avviso, non sarebbe oltretutto necessario se l'intenzione fosse quella di consentire alla pubblica amministrazione di aprire nuovi uffici in comuni diversi dal capoluogo di provincia. Di contro, qualora tale intenzione nasconda un fine diverso, è opportuno esprimere in modo deciso la nostra contrarietà.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, credo che l'esigenza di consentire che ciascuna amministrazione dello Stato, nel perseguimento di taluni propri obiettivi, possa ubicare la propria sede al di fuori del comune capoluogo di provincia si debba porre in riferimento all'intero territorio nazionale. Non vorrei che approvando una norma di questo genere si introducesse tale disposizione soltanto per queste province, così prevedendo che ciò non possa avvenire anche per altre. Questo, infatti, sarebbe il significato della norma in esame qualora venisse approvata nella formulazione prospettata.

Condivido le considerazioni espresse dal collega Guerzoni riguardo al fatto che si tratta di una realtà che già esiste in alcune amministrazioni dello Stato che hanno ubicato le proprie sedi al di fuori del capoluogo di provincia. Introdurre tali disposizioni con una norma di questo tipo significherebbe, a questo punto, stabilire che tale previsione è ammessa soltanto per alcune province e non per altre. Poichè credo che l'esigenza che il collega Preioni fa propria presentando tale emendamento parta dal fatto che si ritiene che attualmente vi sia l'impossibilità di creare degli uffici periferici (a me risulta invece che una serie di realtà di questo tipo già esistono), sono dell'avviso di definire una norma che formalizzi pienamente questa possibilità per tutte le province. Sono altresì convinto che la norma, così come è qui formulata, rischierebbe di creare difficoltà che con molta probabilità non esistono attualmente per le altre province.

Mi è sembrato che fosse questo il ragionamento sul quale si muovevano, sia pure succintamente, le considerazioni espresse dal collega Guerzoni che però ha anche sottolineato una difficoltà finanziaria che nascerebbe dalla estensione generalizzata della norma. Non riesco tuttavia a cogliere questo aspetto; si prevede semplicemente la possibilità che ciò possa avvenire. Se si prevedesse tale possibilità per tutto il territorio nazionale, non credo che ne discenderebbe una implicazione di carattere finanziario, quanto meno in senso formale in relazione a questo provvedimento.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente e colleghi, questo è un tema vecchio di indole smaccatamente campanilistica.

Ricordo che quando si fecero le regioni, da parte degli istituenti si disse che non sarebbero costate nulla perchè sarebbero state soppresse le province e il personale delle province sarebbe stato passato alle regioni che sarebbero sorte così, gratuitamente. Per l'andamento serio che ci ha contraddistinto in questi cinquant'anni abbiamo visto il rovesciamento di questa posizione e la proliferazione delle province: ne sono nate altre sotto la spinta soltanto campanilistica e senza alcun riguardo alla realtà ambientale e territoriale nè alle possibilità di spesa del popolo italiano che sta nuotando nei debiti.

Ieri, in quest'Aula, ascoltando tutti gli interventi mi sono meravigliato dell'assenza di un argomento soltanto (ma massiccio, gravissimo, imponente); si è parlato di tutti fuorchè di un assente, di una entità prominente, il debito. Se ne è parlato così, filosoficamente; nessuno ha pensato o ha ricordato che noi nuotiamo in un lago fermo di milioni di miliardi di debito. A mio parere – da avvocato – siamo in uno stato al di là del fallimento, siamo in un esercizio provvisorio autorizzato, perchè ci muoviamo senza avere la padronanza dei nostri poteri, assenti, incapaci, impotenti, privi di possibilità di agire. Siamo indebitati fino al collo e ci muoviamo così, come dei morti che riescono a camminare, come dei sonnambuli sul ciglio del cornicione. Questa è la realtà!

Oggi – ho ascoltato l'oratore che mi ha preceduto – si pensano due cose. Anzitutto: «Possiamo farlo anche per le altre province». Debbo replicare che qui si parla delle otto province, non delle altre; portare il discorso sulle altre province è improprio, al di fuori della mischia, fuori tema. Anche per questo motivo penso che l'argomento non possa valere. In secondo luogo, dice l'oratore che mi ha preceduto, ciò non comporterebbe alcuna conseguenza economica: ma a chi lo dite?! Spostare uffici in luoghi che non li hanno mai ricevuti, che non sono disposti, non sono vocati a farlo, che debbono costruire tutto per poterli ospitare, significa spendere un mucchio di denari. Noi che siamo in queste condizioni di debito massiccio, insostenibile, inaffrontabile, dobbiamo pensare a spendere così, come dei *pascià*! Siamo proprio gente che può disporre di miliardi così e buttarli! Abbiamo giovani senza lavoro, senza speranze, abbiamo una disoccupazione che cresce, servizi che non funzionano e possiamo fare così, per appagare l'ambizione campanilistica di certe persone o di qualche gruppo di persone!

Quanto alla particolare provincia a tre volti creata nella Lombardia; debbo dire che questa nasce così, trinizzata, «triparossitona», con tre capoluoghi: Verbania, Ossola e Cusio. Queste tre entità si stanno spartendo il territorio e tra pochi giorni, tra pochi mesi o tra pochi anni sicuramente si disputeranno chi dovrà vincere fra le tre. Ricordo a me stesso che nelle Marche esisteva la provincia di Pesaro-Urbino; poi soppressero Urbino, perchè Pesaro usurpò Urbino. Infatti, è fatale che il capoluogo più vasto, più forte, attragga l'altro, lo assorba. Queste tre località che stanno disputando sono alla pari, *ex aequo*, diranno: «Lo voglio io, lo voglio io, io voglio un pezzo...»; ad una i vigili del fuoco, ad una i carabinieri, all'altra non so che cosa, non so con quale vantaggio per i cittadini e per le prefetture.

Ma sia solo questo. Se si vuole concedere questo, si dica che può valere solo per quella provincia, non anche per le altre, che non ne hanno bisogno. Non possiamo noi pensare a fare le frattaglie, addirit-

tura, a dilapidare, a spezzare, a sfibrare gli uffici pubblici per accontentare questo e quello. Non è possibile! Giustizia vuole, filosofia vuole, realtà vuole, logica vuole, pretende, anzi, ed esige che siano raggruppati insieme perchè facciano corpo unico, siano lì, si sentano lì, la gente sappia dove rivolgersi, non debba correre di qua e di là ad inseguire, a intuire, o ad inventarsi, o a trovare, a reperire, escogitare o scovare non so come qualche cosa che non riesce a capire o a trovare, per avere dei servizi che sono frantumati, resi in lacerti.

Per questi motivi voterò contro, con la precisazione che voterei a favore solo se fosse fatta quella provincia «triparossitona», come la chiamo io, o triparizzata, o frantumata in tre, che sorge in tre, nasce in tre; non so quale prevarrà per una unificazione che sicuramente avverrà a vantaggio del più forte sui più deboli di qui a qualche tempo.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per manifestare la mia adesione all'emendamento del collega Preioni. Io capisco le preoccupazioni del collega Marchetti e quelle sollevate altresì dal relatore circa l'opportunità di estendere a tutto il territorio nazionale il concetto proposto dal collega Preioni, che non è - vorrei dire al collega Natali e ad altri che sono intervenuti - concetto di estensione proliferante dei pubblici uffici nel territorio provinciale, ma è semplicemente risposta al problema di ubicazione di alcuni pubblici uffici nel contesto del territorio provinciale. Condivido la necessità che un simile approccio andrebbe diffuso e non contenuto solo nelle otto province recentemente istituite. Qui può forse soccorrerci la riflessione del relatore circa il fatto che la norma sarebbe innecessaria, perchè questo tipo di percorso è già praticabile. Però ritengo che questo emendamento, tutto sommato, ci richiami alla definizione che della provincia dà la legge n. 142, che è troppo spesso trascurata, vale a dire alla provincia come modello istituzionale per l'articolazione del governo del territorio, e non come recepimento periferico di uffici centrali dello Stato e null'altro.

Questo emendamento pone all'attenzione di noi tutti la necessità di superare una visione dipartimentale, prefettizia, napoleonica delle province, per vederle invece come strumento di articolazione dei servizi che vengono offerti ai cittadini, come risposta alle esigenze concrete del territorio in cui quei servizi vanno ad incidere: per questo credo debba essere recepito. Altrimenti rischiamo di continuare a vedere l'entità provincia come una scheggia che non si inserisce nel mosaico complessivo della pubblica amministrazione: vanificheremmo in questo caso anche quel piccolo primo passo che abbiamo fatto votando in precedenza il disegno di legge sulla semplificazione delle procedure amministrative.

Abbiamo bisogno di una realtà istituzionale diversa, più flessibile, nel rapporto tra cittadino e servizi pubblici, tra cittadino e amministrazione dello Stato. Se nel contesto di una provincia è opportuno che gli uffici finanziari - a titolo di esempio - vadano a collocarsi in un comune anzichè in un altro, non vedo perchè, visto che ciò non viene definito sicuramente nell'emendamento, ma è rimesso alla valutazione del

Ministero dell'interno, la cosa non debba essere accolta e non si possa fare.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio dissenso sull'emendamento. Credo che ci sia un modo buono ed uno cattivo per legiferare: questo mi sembra il modo cattivo. Abbiamo qui di fronte un problema vero, che è quello dell'articolazione dell'amministrazione pubblica sul territorio. Però a questo problema si vuole dare una risposta con questa norma che guarda ad altro. Noi abbiamo bisogno di una nuova regolamentazione della dislocazione delle strutture pubbliche sul territorio fatta con norma di tipo generale, che guardi alle esigenze della pubblica amministrazione. Non si risponde a questa esigenza legiferando con una norma singolare che riguarda otto province. Tra l'altro, questa è una materia in rapida evoluzione. Basti pensare, ad esempio, per dirne una fra tante, come la tematica degli sportelli unificati per il cittadino modifichi radicalmente l'esigenza della presenza fisica di uffici delle amministrazioni dislocate territorialmente.

Quindi siamo in un quadro in movimento che risponde ad esigenze nuove e che non può trovare risposta attraverso una norma di questo tipo che, tra l'altro, non sarebbe nemmeno sostenibile nella sua *ratio*, perchè bisognerebbe spiegare per quale motivo si fa riferimento a queste otto province e non a tutte le altre, con effetti di rincorsa prevedibili e con il risultato ultimo di avere una regola per la presenza dell'amministrazione pubblica sul territorio impostata non all'esigenza della pubblica amministrazione ma a quella di una articolazione territoriale.

Quindi, non posso essere d'accordo. Raccolgo l'esigenza prospettata, vedo che ha oggi risposte diverse e in gran parte anche nuove rispetto al passato, ma ritengo che non è questo il modo di affrontare legislativamente il problema.

Pertanto chiederei ai presentatori di ritirare questo emendamento e di ripensare la materia in modo più approfondito ed anche più efficace dal loro stesso punto di vista.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, solo per esprimere il voto favorevole all'emendamento in esame. Se un'iniziativa - che io ritengo positiva - viene bloccata solo perchè si ritiene che possa essere formulata in modo migliore, penso che qui sarebbero approvate poche disposizioni di legge.

Certo, tutto può essere espresso e formulato in maniera migliore, però il principio che noi cogliamo in questo emendamento è quello di un decentramento funzionale che deve essere inteso anche nell'interesse dello Stato, cioè essere più vicini alle popolazioni con i servizi dello Stato nei luoghi dove questi servizi occorrono maggiormente.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, c'è stato un invito a ritirare l'emendamento. Le domando se intende accoglierlo.

PREIONI. Signor Presidente, mantengo il mio emendamento.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, avrei preferito anch'io che fosse ritirato questo emendamento o che fosse comunque formulato nel senso in cui mi pare si esprimesse, salvo le riserve di carattere finanziario, lo stesso relatore, secondo i concetti ora ripresi anche dal senatore Villone.

Comunque, visto che l'emendamento viene mantenuto e viene messo in votazione in questo testo a mio parere molto discutibile, anche per alcune espressioni qui usate, visto che si presenta un emendamento...

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, lei ha già fatto la sua dichiarazione di voto in precedenza.

NATALI. Ma quante volte parli?

MARCHETTI. Chiedo scusa, Presidente, ma per la verità non avevo espresso il mio voto, avevo fatto soltanto una valutazione. Se lei mi consente, signor Presidente, vorrei soltanto fare una rapida precisazione.

In precedenza avevo fatto una valutazione, ed ora esprimo un voto di astensione proprio perchè sul concetto insito nell'emendamento sono d'accordo, ma non lo vorrei limitato alle province qui indicate. Vorrei semplicemente che questo concetto, sia pure formulato in maniera diversa, fosse riferito a tutto il territorio nazionale. Per questo motivo esprimo un voto di astensione.

GUERZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei precisare il percorso di ragionamento che il relatore ha seguito su questo punto. Non possiamo dimenticare che nel 1992 è stata approvata una norma in base alla quale in queste otto nuove province gli uffici centrali dello Stato sono facoltativi, mentre nelle altre province sono obbligatori. Qui siamo di fronte a una precisa *ratio*, perchè non è detto che laddove funzionano già questi uffici, debbano riprodursi soltanto perchè sono state istituite nuove province.

In seguito si è pervenuti alla proposta dell'emendamento modificato dagli stessi presentatori secondo questa *ratio*. Seguendo quel filo di ragionamento sono giunto - e lo confermo - a dare un giudizio positivo, con il rammarico che non si possa allargare la facoltà a tutte le province già esistenti in Italia; ma debbo riconoscere che, oltre a un problema di

natura finanziaria, esiste anche un problema normativo. Infatti, nelle province già esistenti, escluse quindi le otto nuove, gli uffici centrali dello Stato sono obbligatori. Siamo perciò di fronte a due trattamenti normativi diversi all'origine. In questo senso ha ragione il senatore Villone: o si va a un riordino normativo organico oppure avremo norme difformi.

Queste sono le ragioni che mi hanno condotto a esprimere parere favorevole all'emendamento al nostro esame nella sua ultima versione.

FONTANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANINI. A nome del Gruppo Lega Nord dichiaro il voto favorevole a questo emendamento, anche perchè è a favore del decentramento e riempie un vuoto che esiste nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. In questo caso l'amministrazione dello Stato, di fronte alla istituzione di nuove province, può essere, una volta tanto, più vicina alle esigenze dei cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.200, presentato dal senatore Preioni e da altri senatori.

Non è approvato.

PIERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza)

1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unità annue;

b) le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono modificate come segue:

1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è incrementato di otto unità;

conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di 8 unità nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni;

2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, è diminuito di otto unità.

2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella *E* allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio, di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell'organico del grado di tenente colonnello.

Conseguentemente:

a) i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella *L* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, sono fissati in centotrentaquattro unità;

b) il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella *M* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, è aumentato di quattro unità per l'anno 1995, di quattro unità per l'anno 1996 ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997;

c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997».

2.100 BEVILACQUA, MONTELEONE, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, RECCIA, PACE, SIGNORELLI, BERSELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BEVILACQUA. Questo emendamento al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2 nasce per la verità da una difficoltà di interpretazione da parte

mia e dei colleghi che l'hanno sottoscritto. Infatti, per fare fronte alle esigenze dei nuovi comandi, si prevede l'aumento dell'organico di otto unità con l'innalzamento del grado da tenente colonnello a colonnello di quattro unità per il 1995 e di quattro unità per il 1996; dopo di che, si afferma che «è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997». A mio avviso, quest'ultima è una frase sibillina, di cui non si trovano spiegazioni nè nella relazione che accompagna il disegno di legge, nè in altre pagine dello stampato. Non sono riuscito ad ottenere chiarimenti nè dal Sottosegretario nè dal relatore; pertanto, chiedo che mi vengano fornite talune delucidazioni su tale disposizione normativa, in quanto sarei eventualmente disponibile a ritirare l'emendamento 2.100, se riuscissi a comprendere il senso di queste disposizioni che mi sembrano di difficile lettura.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, debbo esprimere parere contrario sull'emendamento 2.100, perchè la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 risponde ad esigenze verificate in sede di predisposizione del testo del decreto-legge; quindi, tale disposizione rientra in un'armonica ed organica visione delle esigenze degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Di conseguenza - lo ripeto - non posso non esprimere un parere contrario sull'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonchè agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a 588 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.

3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al IV livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Potenziamento delle Forze di polizia)

1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la procedura della trattativa privata senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «e per quelli relativi al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 3».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Uffici periferici nelle province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Ferrovie dello Stato, l'Anas, le Poste e telecomunicazioni e l'Enel istituiscono, ove non esistano, direzioni o sedi regionali, comunque denominate, che di norma operano nelle regioni, nei capoluoghi delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. È inoltre reistituito l'ufficio militare di leva nella provincia di Bolzano».

4.0.100 FERRARI Karl, RIZ, BRATINA

Onorevoli colleghi, l'emendamento 4.0.100, presentato dai senatori Ferrari Karl, Riz e Bratina, riguarda l'istituzione di uffici di pubblico interesse nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè l'istituzione di un ufficio militare di leva.

Tale proposta modificativa risulta estranea al contenuto del provvedimento che si limita ad introdurre disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere applicato l'articolo 97, comma 1, del nostro Regolamento, relativo all'improponibilità di emendamenti ogni qualvolta ci si debba riferire ai decreti-legge, la Presidenza è orientata a dichiarare l'estraneità dell'emendamento 4.0.100 alla materia del provvedimento in esame.

Se il senatore Ferrari Karl lo ritiene opportuno, può sempre trasformare tale emendamento in un ordine del giorno.

FERRARI Karl. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, prendo atto che la Presidenza ritiene improponibile l'emendamento 4.0.100; pertanto, anche se apprendo questo con rammarico, sarei disposto a trasformarlo in un ordine del giorno se il Governo lo accettasse.

L'ordine del giorno potrebbe essere il seguente:

«Il Senato,

considerato che in provincia di Bolzano convivono 3 gruppi linguistici e che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini di usare nei rapporti con la pubblica amministrazione e con enti o società che gestiscono servizi di pubblica utilità la propria lingua;

considerato che tale garanzia può essere assicurata solo con uffici operanti in provincia;

impegna il Governo

a predisporre entro un mese le opportune iniziative di legge e amministrative per garantire che:

1) le Ferrovie dello Stato, le Poste e telecomunicazioni e l'Enel - tralascio l'Anas, perchè non ha più rilevanza, in quanto tale azienda passerebbe all'amministrazione provinciale - "istituiscano direzioni o sedi regionali, che di norma operano nelle regioni, nei capoluoghi delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) l'ufficio militare di leva della provincia di Bolzano la cui soppressione è prevista per il primo luglio del corrente anno) venga conservato o comunque reistituito dopo il primo luglio 1995"».

Vorrei spiegare perchè ho detto «conservato o comunque reistituito». Il fatto è che, con decorrenza primo luglio 1995, è prevista la soppressione dell'ufficio militare di leva della provincia di Bolzano; pertanto, se il Governo interviene prima di tale data, può conservare tale ufficio, mentre, se lo fa successivamente, deve reistituirlo.

Si spiega dunque così la formulazione del secondo impegno contenuto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GUERZONI, *relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno che è stato presentato.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho ascoltato il testo dell'ordine del giorno e, con molta onestà, debbo dire che non mi sento di aderirvi in ragione delle competenze multiple che sono coinvolte, facenti capo alle varie amministrazioni dello Stato. Certamente, le istanze e le richieste avanzate sono apprezzabili, però mi permetto di esprimere il mio dissenso proprio in considerazione di un impegno che non posso qui assumere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1 il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

considerato che in provincia di Bolzano convivono tre gruppi linguistici e che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini di usare nei rapporti con la pubblica amministrazione e con enti o società che gestiscono servizi di pubblica utilità la propria lingua;

considerato che tale garanzia può essere assicurata solo con uffici operanti in provincia;

impegna il Governo

a predisporre entro un mese le opportune iniziative di legge ed amministrative per garantire che:

1) le Ferrovie dello Stato, le Poste e telecomunicazioni e l'Enel istituiscano direzioni o sedi regionali, che di norma operano nelle regioni, nei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) l'ufficio militare di leva della provincia di Bolzano (la cui soppressione è prevista per il primo luglio del corrente anno) venga conservato o comunque reistituito dopo il primo luglio 1995».

9.1730.1 (sostituisce l'emendamento 4.0.100) FERRARI Karl

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Signor Presidente, mi dispiace di dover oggi, tanto spesso, esprimere il mio parere contrario. Tuttavia, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Io non credo che questa Assemblea possa inserire una disposizione in una legge o chiedere al Governo di far sì che una società formalmente privata, come le Ferrovie dello Stato, che sono ormai diventate una società per azioni, apra obbligatoriamente una sede da qualche parte.

Ritengo che questa sia una richiesta del tutto impropria. Diverso è invece il discorso relativo all'ufficio di leva; questa infatti è una richiesta che va direttamente al Governo, il quale la valuterà. Ma che quest'Assemblea approvi un ordine del giorno che impone ad enti pubblici o privati di fare obbligatoriamente cose che rientrano o nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente pubblico o addirittura nell'ambito dell'autonomia privata, mi pare veramente impossibile.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, è norma non detta che gli ordini del giorno siano aria fritta e quindi non contino assolutamente nulla. Io questa norma non detta non l'ho mai accettata e ho sempre ri-

tenuto che quando il Senato approva degli ordini del giorno questi hanno un carattere di indirizzo veramente serio per il Governo. Esprimo quindi il mio voto contrario sull'ordine del giorno in esame: esso infatti non è pertinente nel merito, è errato – per i motivi testè illustrati dal collega Villone – e, soprattutto, è inconsistente, dal momento che impone al Governo di procedere, entro un mese, ad una serie di adempimenti inattuabili.

Se lo approvassimo, significherebbe ammettere platealmente a noi stessi che gli ordini del giorno sono soltanto aria fritta rendendo esplicita la norma non detta. Tra l'altro, ormai siamo pressochè espropriati, come Parlamento, della funzione legislativa attraverso la decretazione di urgenza da parte del Governo; quindi, se riduciamo anche la funzione di indirizzo, che si espleta attraverso gli ordini del giorno, a questi livelli, possiamo veramente andarcene a casa, ma non per convocare nuove elezioni bensì per sempre.

Per questi motivi dunque, per una serietà annessa all'istituto dell'ordine del giorno, voterò contro quello presentato dal senatore Ferrari Karl.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, mi sembra che qui venga fuori un rigorismo formalistico che assolutamente non condivido. Io non credo che i colleghi Ferrari Karl, Riz e Bratina, quando hanno presentato l'emendamento 4.0.100, che è stato poi dichiarato improponibile, siano andati così oltre il segno. Sono del parere infatti che parecchie volte, almeno da quando io sono in questo Senato, sono stati presentati emendamenti ben più di questo estranei all'oggetto del decreto-legge e, ciò nonostante, dichiarati ammissibili e addirittura approvati. Alla fine, sono state varate leggi di conversione di decreti-legge assai lontane, anche per materia, dall'originario testo del decreto-legge. Pertanto, non condivido – lo dico incidentalmente – il richiamo così puntuale al Regolamento che ha portato a dichiarare non proponibile l'emendamento 4.0.100.

Peraltro, se ci attenessimo a criteri così formalistici, dovrei rilevare che il titolo del decreto-legge parla di «disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite», mentre l'emendamento del collega Preioni, dichiarato ammissibile, che prima abbiamo votato e respinto, non si riferiva solo agli uffici periferici del Ministero dell'interno, ma a tutte le amministrazioni dello Stato per il loro decentramento in determinate province.

Quindi, non condividendo la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.100 e ritenendo condivisibile l'esigenza posta dai colleghi Ferrari, Riz e Bratina, dapprima con l'emendamento e ora con l'ordine del giorno, non vedo perchè il Senato non debba approvare almeno quest'ultimo.

BAIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BAIOLETTI. Signor Presidente, sono state addotte molte motivazioni da altri colleghi, relativamente alla materia di cui tratta l'ordine del giorno che riguarda la provincia di Bolzano, sull'impossibilità per il Governo di impegnare altri enti ed altre società non dipendenti dallo stesso o sull'estraneità della materia rispetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Certamente, potremmo dire che all'interno di ciascuna materia ognuno di noi potrebbe essere portatore di ben più vasti interessi, talchè tutte le leggi varate dalle Camere sarebbero connotate dalla farraginosità che ciascuno di noi può immaginare qualora si inserissero ulteriori norme. Questo non è il caso dell'ordine del giorno proposto, che tuttavia, come Gruppo Alleanza Nazionale, riteniamo di non poter condividere in quanto entra nel merito di un'unica situazione, mentre noi riteniamo che tutte le province, in quanto tali, siano particolari e tali dovrebbero essere considerate. Ciascuna regione ha le sue problematiche; potremmo dire che una questione analoga si presenta con riferimento all'Abruzzo, alla Puglia, per alcuni aspetti alla Calabria, per altri ancora alla Sardegna, laddove addirittura i dialetti costituiscono mondi separati in un ambito linguistico molto complesso.

Pertanto, stante il fatto che si tende a tutelare soltanto una realtà provinciale e non una questione di principio relativa a tutti gli assetti provinciali del nostro territorio, riteniamo di dover esprimere il voto contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari Karl, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

FERRARI Karl. Sì, signor Presidente.

Ringrazio il senatore Marchetti per quanto ha detto sull'ammissibilità dell'emendamento che avevo presentato. Anch'io sono convinto che molti altri emendamenti sono stati accettati e poteva esserlo anche questo. Io, però, sono venuto incontro all'esigenza di superare tale difficoltà e pertanto ho trasformato l'emendamento in un ordine del giorno, nel quale ho accolto anche l'invito della 1ª Commissione permanente ad indicare espressamente gli enti o le società per i quali doveva essere previsto un compartimento o una direzione in provincia di Bolzano.

Ho ritenuto opportuno fare ciò in quanto nel primo emendamento presentato in Commissione tale previsione era espressa in forma generica, facendo riferimento a tutti gli enti e le società che si interessano di servizi pubblici.

Devo constatare con profondo rammarico che non si vuol prendere in considerazione il fatto che in una provincia nella quale si parlano tre lingue esistono situazioni molto diverse da quelle esistenti in Abruzzo o in altre province italiane, precedentemente citate da una collega.

Quando presentiamo questi ordini del giorno chiediamo piccole cose ma, purtroppo, si adducono sempre argomentazioni pretestuose. Affermare che in questo caso lo Stato non può intervenire nelle società private mi sembra infatti veramente pretestuoso. Considerato poi che lo Stato possiede il 100 per cento delle azioni di tutte le società citate nell'ordine del giorno, non capisco perchè esso non possa intervenire.

Considerare questi enti come se fossero una qualsiasi società privata significa forse non voler accettare delle considerazioni che hanno indubbiamente una giustificazione. Pertanto, invito i colleghi (per lo meno quelli che sono sensibili alla realtà di altri gruppi linguistici) a votare a favore dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ferrari Karl.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per il funzionamento degli uffici ivi indicati, per la provvista di immobili, attrezzature e mezzi tecnici necessari e per il potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutato in lire 201 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, in lire 118 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 ed in lire 126 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 101 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, a lire 18 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 e a lire 26 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, con utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «e a lire 26 miliardi per l'anno 1997» *con le altre:* «, a lire 26 miliardi per l'anno 1997 e a regime».

5.100 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.100 si è reso necessario per corrispondere al parere, peraltro condivisibile, espresso dalla 5ª Commissione che ha posto una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, insisto per il mantenimento della formulazione dell'articolo 5 di cui al testo del decreto-legge. Non comprendo infatti il senso della modifica proposta, visto che nel corso degli anni gli oneri diminuiscono. Mi rimetto comunque alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Presidenza del vice presidente PINTO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico le determinazioni assunte poc'anzi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che ha stabilito il calendario dei lavori per la prossima settimana. Nei giorni dal 4 al 6 luglio, oltre ai decreti-legge in scadenza, si procederà all'esame dei disegni di legge concernenti il differimento di termini in materia di affari esteri, la legge comunitaria, il provvedimento sulle molestie sessuali e quello relativo al conflitto di interessi.

In riferimento a quest'ultimo provvedimento, che sarà discusso giovedì, 6 luglio, è stata inoltre deliberata la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti da parte del relatore e degli onorevoli colleghi.

Nella successiva settimana, oltre al seguito degli argomenti ora ricordati, ove non se ne completi l'esame, sarà discussa l'autorizzazione a procedere nei riguardi dell'ex ministro Fracanzani, se la pratica sarà ultimata in sede di Giunta delle elezioni. Ove sia esaminata tale questione - quindi il collegamento è evidente - sarà anche posto in votazione il disegno di legge n. 462, in materia elettorale. Seguirà la mozione sulla moratoria nucleare e il provvedimento sui geometri.

Nella mattinata di martedì 4, alle ore 12, saranno convocati i Presidenti dei Gruppi parlamentari, in particolare per le questioni connesse ai più recenti avvenimenti in materia di giustizia, anche in relazione alla mozione presentata dalla senatrice Salvato e da altri onorevoli senatori del suo Gruppo.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato fino all'inizio delle ferie estive.

- Disegno di legge n. 1664 - Differimento termini affari esteri *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Disegni di legge nn. 248-261 - Competenze dei geometri.

Calendario dei lavori dell'Assemblea. Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 al 14 luglio 1995.

Martedì	4	luglio	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1664 - Differimento termini affari esteri *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Seguito dei disegni di legge nn. 193 e 759 - Molestie sessuali nei luoghi di lavoro - Disegno di legge n. 1734 - Decreto-legge n. 181 sulle tossicodipendenze *(Presentato al Senato - scade il 19 luglio)*
Mercoledì	5	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1600 - Legge comunitaria *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	6	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1731 - Decreto-legge n. 178 sull'evasione fiscale *(Presentato al Senato - scade il 19 luglio)*
»	6	»	(*pomeridiana*) (h. 17)	- Seguito del disegno di legge n. 278 e connessi sul conflitto di interessi - Disegno di legge n. 1755 - Decreto-legge n. 188 sull'edilizia residenziale *(Presentato al Senato - scade il 23 luglio)*

Il provvedimento sul conflitto di interessi sarà esaminato nel corso della seduta di giovedì 6 luglio. È stato riaperto il termine per gli emendamenti presentati dal relatore e per i relativi subemendamenti.

Martedì	11	luglio	(*antimeridiana*) (h. 10)
Mercoledì	12	»	(*antimeridiana*) (h. 10)
Giovedì	13	»	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	13	»	(*pomeridiana*) (h. 17)
Venerdì	14	»	(*antimeridiana*) (h. 10)

- Ratifiche di accordi internazionali
- Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana
- Disegno di legge n. 1735 - Decreto-legge n. 184 sui medicinali *(Presentato al Senato - scade il 21 luglio)*
- Disegno di legge n. 1771 - Decreto-legge n. 193 sul condono *(Presentato al Senato - scade il 26 luglio)*
- Disegno di legge n. 1812 - Decreto-legge n. 219 sul servizio sanitario nazionale *(Presentato al Senato - scade il 2 agosto)*
- Discussione del Documento IV-*bis*, n. 18 - Richiesta di autorizzazione a procedere ex ministro Fracanzani *(Voto con la presenza del numero legale)*
- Seguito del disegno di legge n. 462 - Nuove norme elezione Camera *(Voto finale con la presenza del numero legale)*
- Mozione senatore Ronchi ed altri - Moratoria nucleare
- Disegno di legge n. 248-261 sulle competenze dei geometri
- Interpellanze ed interrogazioni

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo ho già espresso le mie riserve sul calendario e chiedo che la mozione da me presentata venga discussa nella mattinata di martedì prossimo. Chiedo quindi che vi sia una modifica del calendario e che il primo punto del nostro lavoro di martedì diventi la discussione della mozione.

Questo per più ragioni. Anzitutto sono convinta che la gravità della crisi istituzionale aperta con le dichiarazioni del ministro Mancuso, che continuano ad essere del tenore che tutti quanti abbiamo potuto constatare, quindi gravi ed allarmanti, è tale da richiedere una risoluzione di questo conflitto istituzionale nel più breve tempo possibile. Sappiamo che sono stati esperiti e si stanno esperendo tentativi, anche nel rap-

porto tra il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza, per trovare soluzioni al conflitto, e sappiamo - io so - anche la delicatezza dei profili costituzionali di questa materia. In quest'Aula del Senato, circa un mese fa, si è consumata una vicenda di analogo tenore che allora purtroppo - lo dico per tutti quanti noi e per la necessaria serenità che deve circondare l'azione dei magistrati anzitutto e che deve essere tale da dare anche sicurezza ai cittadini di questo paese - si risolse a mio avviso in modo sbagliato e contraddittorio, tale da consentire a questo Ministro non solo di continuare a mettere in atto comportamenti densi e gravidi di rischi, ma anche di imperversare aprendo un conflitto istituzionale della portata che sta davanti a noi. Poichè l'altra volta in quest'Aula del Senato abbiamo già avuto un dibattito, conclusosi purtroppo in questo modo, per responsabilità non solo del Presidente del Consiglio ma anche dei Gruppi che sostengono questo Governo, credo che vi sia la necessità di fissare la data per la discussione della mia mozione augurandomi che nel frattempo si possa giungere ad una soluzione ma ritenendo non rinviabile la fissazione della data.

Insisto affinchè vi sia questo inserimento al primo punto del calendario dei nostri lavori. Non abbiamo bisogno di muoverci in modo pilatesco su materie come queste. Vi è la necessità della più ampia trasparenza.

E proprio perchè avverto tale necessità con tanta forza e intensità mi permetto di insistere. Nella Conferenza dei Capigruppo, qualche collega si è lamentato anche perchè il nostro Gruppo spesso fa ricorso allo strumento consentito dal Regolamento della non approvazione del calendario. In questa legislatura abbiamo fatto ricorso ad esso in modo molto parco rispetto alle possibilità che ci consente il Regolamento. Evidentemente vi sono differenti valutazioni politiche e differenti collocazioni che fanno assumere anche comportamenti diversi. Ma poichè stiamo ragionando di una questione che riguarda o deve riguardare quello che ritengo il bene essenziale di questa democrazia, l'interesse generale, penso che simili argomentazioni possano essere messe da parte per ragionarne in altre occasioni, anche con riguardo al Regolamento e alla nostra vita interna. Quello che credo importi a tutti quanti noi in questa Aula, ma anche all'opinione pubblica fuori di qui dell'attuale, è capire se c'è una volontà forte del Parlamento innanzitutto, oltre che di questo Governo, di andare ad una soluzione dell'attuale conflitto nella direzione da noi auspicata, cioè giungendo a costruire soluzioni per le dimissioni del ministro Mancuso.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come avete inteso la senatrice Salvato esprime dissenso e formula una proposta di modifica del calendario proponendo che la discussione della mozione a firma sua e di altri colleghi del suo Gruppo avvenga nella seduta di martedì 4 luglio.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, colleghi, credo che ciò che si è detto alla collega Salvato in Conferenza dei Capigruppo non riguardava l'ovvia di-

versità di atteggiamento tra chi sostiene un Governo e chi si oppone, ma il fatto che ci sembra che questa insistenza sia un po' pretestuosa ed anche un po' propagandistica, se mi consente la collega Salvato. Infatti si è detto con chiarezza in quella sede che noi abbiamo chiesto che la discussione sulla calendarizzazione di eventuali iniziative parlamentari che riguardano il caso Mancuso avvenga martedì perchè in questi giorni è in corso un'iniziativa che auspica - come è stato esplicitamente dichiarato questa mattina in un incontro tra i Capigruppo della maggioranza ed il Presidente del Consiglio - una soluzione interna al Governo, con la sostituzione del Ministro.

È evidente che, se questo non dovesse accadere, ci sarà la necessità di iniziative e dibattiti parlamentari, ma riteniamo che, sia per dar tempo al Presidente del Consiglio di esplicare le sue iniziative, sia per consentire il rientro in Italia del Capo dello Stato attualmente in missione all'estero, sia opportuno non decidere se la questione vada affrontata o meno, ma decidere quando e come vada affrontata nel momento in cui ci saranno le condizioni indicate, quindi martedì mattina.

Per questa ragione voteremo a favore del calendario dei lavori comunicato dal Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori avanzata dalla senatrice Salvato, tendente ad inserire all'ordine del giorno di martedì 4 luglio la discussione della mozione che reca la sua firma e quella di altri senatori del suo Gruppo.

Non è approvata.

Il calendario dei lavori in precedenza comunicato resta pertanto definitivo.

Ripresa della discussione del decreto legge n. 1730

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1730.

MAGLIOZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIOZZI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, preannuncio il voto favorevole, facendo presente di avere agevolato il varo del provvedimento nel corso dell'esame in sede di Commissione, quando abbiamo preso a cuore la situazione di queste otto province per le quali, purtroppo, pur avendo deciso in ordine ai quadri dirigenziali delle forze di polizia, non si è adeguatamente pensato di supportare le esigenze di organico dei vigili del fuoco.

È una situazione di cui il Governo si è reso conto anche in sede di discussione in 1ª Commissione, prendendo espressamente l'impegno che ciò sarebbe stato oggetto di una valutazione a parte; pertanto si è ritenuto opportuno rinviare la soluzione definitiva dell'organico dei vigili

del fuoco, in considerazione che una migliore legge organica autonoma avrebbe potuto provvedere alla bisogna. Alleanza Nazionale ha ritenuto in quella circostanza di ritirare l'emendamento proposto ai fini del rafforzamento delle forze dei vigili del fuoco e formula ora l'auspicio che il Governo provveda con separato disegno di legge all'adempimento di quanto previsto nell'emendamento ritirato.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, tutte le polemiche, delle quali anche noi siamo stati protagonisti, che avevano accompagnato questo provvedimento credo che ormai siano state sfrondate nel corso dei lavori, soprattutto in Commissione.

Noi avremmo auspicato un provvedimento globale, più generale, che riguardasse un po' tutti i rami della pubblica amministrazione, ma tant'è, ci siamo fermati soltanto al funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno. Tuttavia, ora noi siamo in condizione di esprimere un voto favorevole, con la speranza che la vita di queste nuove province possa proseguire al meglio in futuro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite».

È approvato.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ringrazio i senatori per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti delle collettività locali che attendono queste realtà istituzionali di primario ruolo. Pertanto, a nome del Governo, desidero esprimere il più vivo ringraziamento per questa sensibilità.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 1734

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, per quanto riguarda il decreto-legge sulle tossicodipendenze, ho l'incarico di chiedere il rinvio della discussione del provvedimento alla settimana prossima, essendo il ministro Ossicini impegnato a Helsinki e desiderando egli seguire personalmente questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 14).*

Allegato alla seduta n. 189

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, costituzione e ufficio di Presidenza

In data 27 giugno 1995 la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice ha proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: presidente il senatore Lauricella; vicepresidente il senatore Fierotti; segretario il deputato Marino Buccellato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 27 giugno 1995 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DE NOTARIS, FALQUI, PIETRA LENZI, CARPENEDO, ALÒ, CARCARINO, PUGLIESE, MANZI, CAPONI, GALLO, CASADEI MONTI, VELTRI, BARRA, BRIGANDÌ, SICA, DI BELLA, VOZZI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, ROCCHI e RONCHI. – «Norme a tutela dell'utenza delle banche dati e delle reti telematiche» (1885);

BERSELLI, MACERATINI e PEDRIZZI. – «Riforma della fiscalità comunale» (1886);

GUGLIERI. – «Estensione territoriale della provincia di Imperia» (1887);

LISI. – «Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione» (1888);

FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA, GREGORELLI, PETRICCA, BACCARINI, LAVAGNINI, DIANA e COVIELLO. – «Modifica alla legge 8 agosto 1991, n. 264 sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (1889);

FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA, GREGORELLI, PETRICCA, BACCARINI e LAVAGNINI. – «Interpretazione autentica di norme della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla fauna selvatica omeoterma» (1890);

FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA, GREGORELLI, PETRICCA, TAMPONI, PERLINGIERI, COSTA, DIANA, LAVAGNINI, BACCARINI e COVIELLO. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario"» (1891).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Ballesi *ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni* di legge nn. 1866 e 1867.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Boso. - «Norme in favore degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero dipendenti del Ministero di grazia e giustizia» (1854), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 27 giugno 1995, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Dell'Uomo sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993» (1641) *(Approvato dalla Camera dei deputati);*

dal senatore Castellani sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubbica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993» (1705).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: Gualtieri ed altri. - «Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche» (555).